

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

<p>RESOCONTI:</p> <p>GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO <i>Pag.</i> 2</p> <p>AFFARI COSTITUZIONALI (I):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Esame dello stato di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034</i> » 2</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 6</p> <p>AFFARI INTERNI (II):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 7</p> <p>GIUSTIZIA (IV):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 9</p> <p>BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede consultiva</i> » 11</p> <p>FINANZE E TESORO (VI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 15</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 15</p> <p>ISTRUZIONE (VIII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Discussione sulle comunicazioni del Ministro della pubblica istruzione sulla situazione dei beni culturali</i> » 16</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie a Milano</i> » 18</p> <p>LAVORI PUBBLICI (IX):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede legislativa</i> » 18</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 21</p> <p>TRASPORTI (X):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>Seguito della discussione sui problemi della marina mercantile</i> » 22</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 24</p>	<p>AGRICOLTURA (XI):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> <i>Pag.</i> 24</p> <p>INDUSTRIA (XII):</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>In sede referente</i> » 27</p> <p>COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA IN SICILIA » 29</p> <hr style="width: 20%; margin: 10px auto;"/> <p>CONVOCAZIONI:</p> <p style="text-align: center;"><i>Giovedì 29 marzo 1973</i></p> <p><i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i> <i>Pag.</i> 29</p> <p><i>Commissioni riunite (V e XII)</i> » 29</p> <p><i>Affari interni (II)</i> » 29</p> <p><i>Giustizia (IV)</i> » 29</p> <p><i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i> » 30</p> <p><i>Difesa (VII)</i> » 30</p> <p><i>Trasporti (X)</i> » 30</p> <p><i>Industria (XII)</i> » 31</p> <p><i>Lavoro (XIII)</i> » 31</p> <p><i>Igiene e sanità (XIV)</i> » 31</p> <p><i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i> » 31</p> <p style="text-align: center;"><i>Venerdì 30 marzo 1973</i></p> <p><i>Istruzione (VIII)</i> » 31</p> <p style="text-align: center;"><i>Mercoledì 4 aprile 1973</i></p> <p><i>Finanze e tesoro (VI)</i> » 32</p>
---	---

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 16,10. — *Presidenza del Vicepresidente GALLONI.*

La Giunta procede all'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Messeni Nemagna, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 112 del codice penale, 2392 del codice civile, 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e 10 della legge 2 luglio 1957, n. 474, in relazione all'articolo 23-bis, secondo e terzo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334 (immutazione di destinazione di carburante agevolato tributariamente); di cui agli articoli 112 e 648 del codice penale (ricettazione); di cui agli articoli 112 del codice penale, 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, 5, ultimo comma, e 13, quarto comma, della legge 2 luglio 1957, n. 474 (omessa tenuta dei certificati di provenienza di carburante agevolato tributariamente) (Doc. IV, n. 91).

Il Relatore Bernardi dà ragione dei fatti all'origine della domanda in oggetto. Prende la parola, quindi, ai sensi dell'articolo 18, comma primo, del regolamento, il deputato Messeni Nemagna. Dopo interventi dei deputati Manco, Benedetti, Accreman, Musolto, Franchi, Fracchia, Reggiani, del Relatore Bernardi e del Presidente Galloni, la Giunta, non accogliendo la proposta del Relatore di negare l'autorizzazione a procedere, delibera di proporre la concessione dando mandato al deputato Fracchia di predisporre in tal senso la relazione per l'Assemblea;

contro il deputato Niccolai Giuseppe per il reato di cui agli articoli 5, 6 e 18 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (omissione di deposito della dichiarazione di nomina di direttore responsabile) (Doc. IV, n. 88).

Il Relatore Boldrin illustra i fatti che hanno dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere, proponendone la concessione. Dopo un intervento del deputato Franchi, la Giunta, accogliendo la proposta del Relatore, delibera di proporre la concessione, dandogli mandato di predisporre in tal senso la Relazione per l'Assemblea.

Essendo in corso in Aula alcune votazioni, il Presidente rinvia la discussione delle altre

domande di autorizzazione a procedere all'ordine del giorno ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Evangelisti.

ESAME DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ISTITUTIVA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI (ex articolo 143, terzo comma, del Regolamento).

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Evangelisti, riferendo, ai sensi dell'articolo 143, terzo comma del Regolamento, sullo stato di attuazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, osserva preliminarmente come la predetta legge abbia stabilito i seguenti adempimenti: 1) in coincidenza con l'entrata in vigore della legge, l'emanazione del bando di tre concorsi per titoli, rispettivamente a 18 posti di consigliere, 27 di Primo Referendario e 15 di Referendario nel ruolo dei magistrati amministrativi regionali; 2) entro un mese dall'entrata in vigore della legge, l'emanazione del bando di tre concorsi per titoli, integrati da un colloquio, per un identico numero di magistrati amministrativi regionali; 3) integrazione del ruolo del Consiglio di Stato (articolo 12) con un aumento di 10 posti di presidente di sezione e di 14 consiglieri di Stato; 4) nomina dei segretari generali degli istituendi tribunali, previa adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione del presidente del Consiglio di Stato; 5) determinazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, degli organici delle segreterie degli istituendi tribunali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'interno e del tesoro; 6) emanazione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, delle norme di attuazione e modalità di svolgimento dei concorsi per referendario previsti dall'articolo 14 della legge; 7) provvedimenti relativi al deposito dei ricorsi, proposti dopo l'entrata in vigore della legge e prima dell'inizio del-

l'attività dei tribunali amministrativi regionali, presso la Cancelleria del tribunale nel capoluogo della regione; 8) reperimento delle sedi dei tribunali amministrativi regionali e amministrazione dei fondi assegnati per il funzionamento dei nuovi organi.

Rileva, quindi, che, in conformità alla disposizione contenuta nell'articolo 44 della predetta legge, la Presidenza del Consiglio ha provveduto ad indire, con decreto del Presidente del Consiglio, all'atto della entrata in vigore della legge, e cioè il 28 dicembre 1971, i tre concorsi per titoli ivi previsti e che i relativi bandi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1972, n. 11, entro il termine prescritto di 60 giorni (15 marzo 1972); poi, sono pervenuti, tramite le rispettive amministrazioni di appartenenza dei candidati (complessivamente 2.200), i fascicoli personali ed un rapporto motivato sul loro conto.

Nella stessa data del 15 marzo 1972, la Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 16 febbraio 1972, si è insediata ed ha iniziato i propri lavori.

Intanto, nel termine fissato dall'articolo 45 della legge, si è provveduto a bandire altri tre concorsi per titoli, integrati da un colloquio, i cui bandi, in data 27 gennaio 1972, sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 febbraio 1972, n. 55.

I primi tre concorsi per titoli sono stati conclusi dalla Commissione il 22 febbraio 1973, dopo 69 sedute e, trascorso il termine di 10 giorni concesso ai candidati qualificatisi a pari merito, per la presentazione dei titoli preferenziali, sono stati approntati i decreti di dichiarazione dei vincitori e degli idonei dei concorsi suddetti. Tali decreti sono stati trasmessi per la registrazione, in data 13 marzo 1973, alla Corte dei conti, da cui se ne attende la restituzione.

Nel frattempo, la Commissione incaricata dei concorsi per titoli, integrati da un colloquio (articolo 45) sta ultimando la valutazione dei titoli dei concorsi per consigliere e primo referendario e i colloqui relativi al primo di tali concorsi potranno aver luogo, presumibilmente, nel mese di maggio prossimo.

Quanto all'attuazione regolamentare della legge, il Sottosegretario Evangelisti sottolinea che il Governo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 14, n. 2, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, ha ritenuto di commettere direttamente al Consiglio di Stato (con lettere in data 30 dicembre 1971 e 9 gennaio 1972) la formulazione dello schema

di regolamento di attuazione della legge, nonché gli schemi riguardanti: a) la disciplina della sessione staccata di Bolzano del tribunale amministrativo nella regione Trentino-Alto Adige; b) la disciplina della procedura nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali; c) la coordinata modifica legislativa delle norme di procedura vigenti per i giudizi davanti al Consiglio di Stato.

Nell'adunanza generale del 27 aprile 1972, il Consiglio di Stato ha provveduto in merito al progetto di regolamento per l'attuazione della legge n. 1034, regolamento che è stato sottoposto all'esame del Consiglio dei ministri in data 27 febbraio 1973 ed attualmente l'ufficio studi e legislazione della Presidenza sta provvedendo alla predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione di detto regolamento.

Lo stesso consesso, nell'adunanza generale del 31 gennaio 1973 ha predisposto lo schema di provvedimento legislativo per la disciplina della sezione staccata di Bolzano del tribunale amministrativo regionale del Trentino-Alto Adige e lo ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 12 febbraio 1973. Anche tale progetto di legge è in corso di esame da parte dell'ufficio studi e legislazione della Presidenza e della commissione per l'applicazione del « pacchetto » istituita presso la Presidenza stessa e sarà sottoposto, appena possibile, alla approvazione del Consiglio dei Ministri.

Relativamente al problema delle sedi degli istituendi tribunali, all'entrata in vigore della legge, la Presidenza del Consiglio ha interessato i commissari del Governo nelle regioni (con lettera del 28 dicembre 1971) per il reperimento di idonei locali. La situazione è attualmente la seguente: contratti definiti n. 5; contratti in corso di stipula n. 5; contratti in corso di istruttoria n. 10.

In merito all'articolo 18 della citata legge n. 1034, che prevede la nomina di un segretario generale per ogni tribunale amministrativo regionale, previa adozione di un decreto del Presidente del Consiglio, su designazione del presidente del Consiglio di Stato, il Sottosegretario Evangelisti rileva che la Presidenza del Consiglio ha provveduto a richiedere al presidente dell'anzidetto consesso (con lettera del 18 dicembre 1971), la designazione dei funzionari per la nomina in questione. Sempre il citato articolo 18 ha previsto, inoltre, al secondo comma, che, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, venissero determinati (con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i ministri dell'in-

terno e del tesoro) gli organici delle segreterie. Tale decreto presidenziale, che reca la data del 13 marzo 1972, ed è stato registrato dalla Corte dei conti il 19 dicembre dello scorso anno, ha stabilito l'organico degli uffici di segreteria, per un totale di 368 impiegati, così suddivisi: 40 impiegati della carriera direttiva; 53 impiegati della carriera di concetto; 190 impiegati della carriera esecutiva e 85 impiegati della carriera ausiliaria.

Con decreto presidenziale in data 14 dicembre 1972 è stata istituita presso la Presidenza del Consiglio una commissione presieduta dal consigliere di Stato Squillante, per la scelta del personale degli uffici di segreteria; tale commissione ha già iniziato i propri lavori, definendo l'organico delle segreterie dei singoli tribunali e procedendo ad una prima selezione del numeroso personale (circa 9.000 domande) che ha chiesto di essere distaccato presso tali uffici.

Quanto, infine, al presumibile inizio della concreta attività dei tribunali amministrativi regionali, il Sottosegretario Evangelisti, dopo aver rilevato che, ai sensi della citata legge n. 1034, esso avrebbe dovuto aver luogo entro il 1972, osserva, tuttavia, che lo stesso Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria del 14 aprile 1972, discutendo un caso di specie, ha sottolineato che la data prevista per l'insediamento dei nuovi organi di giustizia amministrativa costituiva un « termine meramente ordinatorio, più esattamente sollecitatorio, che potrà anche non essere osservato in relazione ai tempi tecnici necessari per espletare i concorsi previsti dagli articoli 44 e 45 della legge per il reclutamento dei magistrati amministrativi regionali ».

Poiché, d'altra parte, si rende necessario assicurare l'avvio, entro il più breve tempo possibile, dei nuovi organi di giustizia amministrativa di primo grado, la Presidenza del Consiglio intenderebbe utilizzare subito i vincitori dei concorsi per titoli, non appena i provvedimenti saranno stati registrati dalla Corte dei conti. Ai 60 magistrati provenienti da tali concorsi, potrebbero aggiungersi i 18 consiglieri provenienti dal concorso per titoli integrato da colloquio, che si presume saranno disponibili alla fine del mese di maggio.

Con questo primo contingente di magistrati e avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 43 della legge n. 1034, il Governo potrà avviare l'attività dei tribunali amministrativi regionali.

La Presidenza del Consiglio ha approntato, inoltre, uno schema di disegno di legge che prevede l'attribuzione dei 57 posti di referen-

dario, indicati nella tabella allegata alla legge n. 1034, dopo il primo anno di entrata in vigore della legge stessa, utilizzando le graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi per referendario per titoli e per titoli e colloquio.

Il deputato Lucifredi, intervenendo nel dibattito non può non rilevare, per la sua qualità di relatore sulla legge n. 1034, che lo stato di carenza di tutela giurisdizionale, in cui si versava a seguito di talune pronunzie della Corte costituzionale, è stato solo parzialmente attenuato avendo, nel frattempo, il Consiglio di Stato acceduto ad una interpretazione estensiva, che consente la concessione della « sospensiva ». Ricorda che a seguito della modificazione introdotta dal Senato, il trasferimento dei procedimenti veniva anticipato al momento dell'entrata in vigore della legge anziché a quello successivo dell'inizio del funzionamento dei predetti tribunali amministrativi. A suo avviso, peraltro, ciò implica una serie di ulteriori problemi perché una sospensiva che abbia effetti troppo prolungati nel tempo può produrre considerevoli danni.

All'obiezione mossa al più rilevante profilo innovatore della legge, e cioè che l'istituzione del doppio grado di giurisdizione sugli atti amministrativi avrebbe reso ancora più lento il sistema di giustizia amministrativa, si era risposto con un duplice ordine di argomentazioni: da un lato, si era osservato che, snellendo le procedure innanzi agli istituendi tribunali amministrativi e nel ragionevole presupposto che per un certo numero di procedimenti non si sarebbe ricorso in appello, si sarebbe ottenuto, comunque, un acceleramento dei giudizi e, dall'altro lato, che, anche nell'ipotesi di un considerevole numero di ricorsi in appello al Consiglio di Stato, questi avrebbero avuto tempi assai più brevi di esame essendo stati i giudizi già istruiti. Deve, peraltro, amaramente rilevare che questa argomentazione rischia di divenire illusoria in quanto, al momento in cui i tribunali regionali amministrativi entreranno in funzione, si troveranno in arretrato di migliaia di giudizi nel frattempo accumulatisi. Nonostante queste considerazioni non possano indurre all'ottimismo, si augura vivamente, comunque, che, entro il prossimo mese di giugno, tali tribunali possano iniziare a funzionare.

Formula, quindi, osservazioni particolari in merito al sistema dei concorsi ed ai tempi impiegati e riferisce voci assai diffuse in certi ambienti secondo cui molti dei vincitori di tali concorsi, per l'operare dell'esodo previsto nel decreto delegato sulla dirigenza e nella legge per i benefici agli ex combattenti, avreb-

bero intenzione di non accettare il posto, ovvero di accettarlo per dimettersi subito dopo. Pone, quindi, il quesito se il Governo abbia pensato a come regolarsi qualora l'ipotesi da lui prospettata dovesse verificarsi e, in particolare, se sia eventualmente favorevole ad uno scivolamento della graduatoria degli attuali concorsi per assumere gli idonei; in caso affermativo, poi, se ciò possa farsi con atto amministrativo o se, invece, non sia necessaria una legge e, in quest'ultimo caso, se non si ritenga opportuno predisporla nel più breve tempo possibile.

Ritiene, infine, indispensabile provvedere immediatamente alla nomina dei presidenti e dei segretari generali di tali tribunali anche per rendere più facilmente solubili i problemi dell'allestimento dei locali.

Il deputato Caruso, premesso di concordare con molte delle considerazioni formulate dal deputato Lucifredi, ritiene, per altro, doveroso che il Governo assuma oggi, innanzi alla Commissione, precisi impegni sui tempi di attuazione della legge, considerato che i termini in essa previsti sono abbondantemente scaduti e che il Governo ha invocato, a sua giustificazione, il carattere ordinatorio dei termini ivi indicati secondo la discutibile interpretazione del Consiglio di Stato che, oltretutto, è parte interessata in questa vicenda. Poiché l'attuazione delle leggi è compito del Governo e non del Consiglio di Stato, ritiene indispensabile una precisa e preliminare risposta su questo punto.

Il Sottosegretario Evangelisti afferma che non è intendimento del Governo eludere il problema dietro interpretazioni giuridiche circa la natura dei termini essendovi piena volontà politica di dare sollecita applicazione alla legge. Dichiarò, pertanto, che, ove la Corte dei conti registri in breve tempo (come sembra prevedibile), i decreti già trasmessi, i tribunali amministrativi regionali potranno iniziare a funzionare entro la seconda metà del mese di giugno.

Quanto all'osservazione del deputato Lucifredi, circa l'eventuale mancata accettazione della nomina da parte dei vincitori dei concorsi, ricorda che la Presidenza del Consiglio si è fatta carico di interpellare le amministrazioni di provenienza per avere ragguagli in merito e che non risulterebbero situazioni di questo tipo. Peraltro, essendo fermo convincimento del Governo il voler procedere alla rapida entrata in funzione di tali tribunali, la Presidenza del Consiglio assumerà le opportune iniziative, di ordine amministrativo o legislativo, per evitare che

i rischi paventati dal deputato Lucifredi abbiano a realizzarsi.

Il deputato Caruso afferma che è intendimento suo e del deputato Malagugini sottoporre al termine del dibattito, all'approvazione della Commissione una proposta di risoluzione diretta ad impegnare il Governo a dare attuazione all'articolo 43 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, fissando immediatamente la data di insediamento dei tribunali regionali amministrativi per modo che l'insediamento dei medesimi non sia procrastinato oltre il termine del 30 giugno 1973.

Il deputato Roberti, nel concordare con il deputato Caruso, sottolinea l'intollerabilità che in uno Stato moderno venga neutralizzata la funzione giurisdizionale che, a suo avviso, rappresenta il limite estremo di inesistenza dello stesso Stato e che, pertanto, il Governo deve provvedere, con ogni mezzo, a dare immediata esecuzione alla legge.

Il Presidente Riz, in merito alla proposta dei deputati Caruso e Malagugini di presentare una risoluzione conclusiva del dibattito, osserva come essa non sia ammissibile in questa sede, dal punto di vista regolamentare, come si può rilevare da una lettera circolare del Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni parlamentari in data 17 luglio 1972, ove si precisa: « Per quanto riguarda la questione sollevata nella V legislatura sulla ammissibilità di una risoluzione al termine di dibattiti su comunicazioni del Governo, essa fu portata davanti alla Giunta del Regolamento che, per le ragioni già dette, non ebbe tempo di pronunziarsi. Anche su questo punto conviene che le Commissioni, se lo intendono, ripropongano il problema alla sede competente. La prassi attuale — lo ricordo — è nel senso della non ammissibilità ».

Comunque, qualora la Commissione lo ritenga, sottoporrà all'attenzione del Presidente della Camera la questione perché sia eventualmente rimessa alla decisione della Giunta del Regolamento. Ciò non toglie, peraltro, che ogni deputato possa, ai sensi dell'articolo 117 del Regolamento, presentare autonome proposte di risoluzione.

Osserva, comunque, che la Commissione, per espressione unanime dei membri presenti, ha preso atto dell'impegno formale del Governo che, entro il 30 giugno 1973, saranno funzionanti nelle sedi competenti i tribunali amministrativi regionali.

Il deputato Roberti, poiché non ritiene la prassi corretta, chiede che la Commissione riproponga il problema della ammissibilità di tali risoluzioni alla sede competente.

Il deputato Malagugini ritiene, alla luce dell'articolo 117 ed altri, tra cui il 124, ultimo comma, del Regolamento, che sia ammissibile la presentazione di una risoluzione e, pertanto, insiste perché la questione sia riproposta alla Presidenza della Camera.

Dopo ulteriori interventi dei deputati Caruso e Lucifredi, la Commissione delibera di rimettere al Presidente della Camera la questione regolamentare circa l'ammissibilità di risoluzioni a conclusione di dibattiti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 11,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione, Forma e il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone.

Disegno e proposte di legge:

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, nonché stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (766);

Ciccardini ed altri: Sistemazione del personale operaio addetto ad enti del Ministero della difesa (79);

Ianniello ed altri: Ampliamento del ruolo del personale operaio, nuova classificazione professionale ed assunzione degli ex allievi operai giudicati « idonei » (174);

Galloni ed altri: Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante nuova classificazione professionale ed economica, stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa (688);

(*Parere della V e della VII Commissione*).

(*Seguito della discussione e approvazione*).

Il relatore Ianniello ricorda come nella precedente seduta la Commissione avesse rimesso alla Commissione bilancio, per il prescritto parere sulle conseguenze finanziarie, alcuni emendamenti e che la predetta Commissione, nella seduta del 21 marzo scorso, ha espresso parere favorevole sugli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater, proposti dal Governo e parere contrario sugli emendamenti, rispettivamente all'articolo 3-ter e all'articolo 5, proposti da lui stesso; dichiara di ritirare tali emendamenti per consentire la rapida approvazione del disegno di legge, pur non con-

dividendo le motivazioni addotte dalla Commissione bilancio.

Intervengono nella discussione generale i deputati Vetere e Trantino.

Dopo la replica del relatore Ianniello e del Sottosegretario per la difesa, Buffone, la Commissione passa all'esame degli articoli nel testo base costituito dal disegno di legge n. 766.

La Commissione, approva, senza modificazioni, gli articoli da 1 a 6 e l'articolo 7 con la soppressione, secondo le indicazioni formulate dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta del 6 dicembre 1972, del primo comma contenente riferimento di spesa all'esercizio finanziario 1972, nonché i seguenti articoli aggiuntivi proposti dal Governo dopo l'articolo 3:

ART. 3-bis.

« Coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano, senza demerito, la loro opera da almeno due anni con rapporto individuale e diretto nell'Amministrazione della difesa come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, con retribuzione su fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa del Ministero della difesa, sono ammessi a concorsi riservati per l'assunzione ad operaio di detto Ministero. A detti concorsi sono altresì ammessi gli operai dipendenti dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni salariali diverse da quella di manovale.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma occorre il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, modificato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, ad eccezione del limite massimo di età ».

ART. 3-ter.

« La norma dell'articolo 64, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, è applicabile, anche oltre i limiti dei contingenti previsti dall'articolo stesso, a coloro che alla data del 20 dicembre 1971 prestavano da almeno due anni la loro opera senza demerito, con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa, anche se non retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio di previsione della spesa di detto

Ministero, nonché al personale dipendente dalle ditte e cooperative assuntrici di servizi di manovalanza che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino utilizzati da almeno un biennio presso enti e stabilimenti della Difesa in mansioni impiegate.

Per la decorrenza giuridica delle assunzioni effettuate ai sensi del precedente comma e per i successivi collocamenti in ruolo si applicano le disposizioni rispettivamente del terzo e sesto comma dell'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

In corrispondenza delle assunzioni di cui al presente articolo sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine addetto agli uffici della Difesa ».

ART. 3-*quater*.

Il periodo in cui il personale assunto ai sensi dei precedenti articoli 3-*bis* e 3-*ter* ha prestato la sua opera nelle condizioni dagli articoli stessi previste e per il quale non siano stati versati contributi assicurativi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riscattabile, agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.

Le disposizioni contenute nel precedente comma sono estese al personale assunto in applicazione dell'articolo 64, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, e dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

A favore del personale, e suoi aventi causa, che, per ragioni di età o per altri motivi, non ottenga l'assunzione prevista dagli articoli 3-*bis* e 3-*ter*, l'Amministrazione della difesa provvede alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, relativamente all'attività svolta nelle condizioni di cui agli articoli predetti, per la quale non siano stati versati contributi assicurativi. I contributi da versare all'Istituto nazionale per la previdenza sociale sono determinati secondo le norme della predetta assicurazione considerando la paga iniziale che gli interessati avrebbero percepito se avessero prestato servizio come dipendenti dello Stato, nella categoria degli operai qualificati.

Il Presidente pone quindi, in votazione a scrutinio segreto il disegno di legge, che

risulta approvato con assorbimento delle concorrenti proposte di legge nn. 79, 174 e 688.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente CARIGLIA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Pucci.

Disegno di legge:

Aumento dell'organico del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (Approvato dal Senato) (1585).
(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Il deputato Triva rileva che il Governo non ha fornito alla Commissione gli elementi di giudizio necessari per affrontare l'esame del disegno di legge ed esprime il dissenso del suo gruppo su tale atteggiamento in quanto lesivo delle funzioni proprie del Parlamento.

Le questioni relative alle Forze di polizia sono infatti di competenza dell'esecutivo, e, quanto alla vigilanza e al controllo, del Parlamento: spetta in particolare a quest'ultimo curare che le questioni stesse trovino soluzione in un corretto rapporto tra quelle forze ed i cittadini, in funzione della garanzia dei diritti di libertà.

Tale rapporto peraltro non si costruisce mediante la istituzionalizzazione di più corpi di polizia in concorrenza tra loro o aumentando gli organici, bensì attraverso la finalizzazione della loro azione alla riaffermazione dei valori espressi dalla Costituzione repubblicana.

Il gruppo del PCI ha inteso nel corso del dibattito affrontare tali problemi in un serio confronto con la maggioranza diretto ad approfondire il ruolo delle forze di polizia oltre che le questioni di carattere giuridico ed economico del relativo personale.

L'attuale situazione non offre nessuna motivazione per non pervenire ad una polizia civile, non militarizzata quale è attualmente, che offra serie garanzie per quanto concerne la salvaguardia dell'ordine costituzionale.

Accade viceversa che i diritti dei cittadini, come ha dimostrato il caso delle intercettazioni telefoniche, siano lesi senza che vengano

adottati i provvedimenti che pure sarebbero necessari affinché le istituzioni repubblicane non perdano di credibilità.

La maggioranza, nel corso del dibattito fin qui svoltosi, si è rifiutata di accettare un confronto su questi temi, anche se non si è negata la esistenza dei problemi concreti dello stato giuridico ed economico degli appartenenti al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, taluni dei quali sono collegati alla natura militare del Corpo stesso: il gruppo del PCI intende mantenere aperti questi problemi, sui quali il Parlamento deve decidere, nel quadro delle funzioni ad esso spettanti.

È necessario anche affrontare e risolvere il problema della formazione degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: essa deve avvenire sottolineando la uguaglianza di tutti i cittadini, a prescindere dalle opinioni politiche, ed offrendo un concreto esempio in tal senso con la eliminazione di ogni discriminazione all'atto del reclutamento.

È necessario anche guardare con attenzione agli insegnamenti impartiti nelle scuole di polizia, alle quali si rende opportuna una visita da parte di una delegazione della Commissione: esistono ora duplicazioni di istituti in rapporto di emulazione tra loro, duplicazioni che potrebbero essere eliminate per pervenire alla creazione di istituti di formazione professionale unitari ed i cui programmi di insegnamento prescindano completamente dall'addestramento militare.

Il Sottosegretario Pucci fa rilevare all'oratore che i problemi relativi ai programmi di insegnamento in questione potranno essere dibattuti in altra occasione.

Il deputato Triva, proseguendo nel suo intervento, sottolinea che l'addestramento del personale del Capo delle guardie di pubblica sicurezza, indirizzato soprattutto a formare una polizia militare con compiti anche civili, è in contrasto con l'esigenza di una polizia che lotti contro la criminalità e non abbia funzioni istituzionali diverse da queste.

Dall'analisi dei programmi di insegnamento emerge chiaramente la attribuzione di una minore importanza alla preparazione culturale rispetto a quella para-militare, con gravi inconvenienti sulla funzionalità stessa del Corpo: a ciò deve aggiungersi che i programmi di insegnamento sono chiaramente faziosi, mostrando di uniformarsi ad una visione parziale dei valori morali e dei fatti politici.

La insufficiente preparazione culturale del personale si riflette poi negativamente sullo

esercizio delle funzioni: è necessario quindi insistere particolarmente su tale preparazione.

Sottolinea l'esigenza di una profonda revisione delle strutture stesse delle forze di polizia eliminando ogni discriminazione politica quanto al reclutamento, in modo da adeguare tali forze alle funzioni di lotta alla criminalità che sono ad esse demandate e da garantire i diritti fondamentali di tutti i cittadini, e propone di limitare l'aumento degli organici a 500 unità nel 1973, rinviando ad un apposito disegno di legge, da presentarsi entro il corrente anno, la soluzione dei problemi degli organici, delle funzioni e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

Il relatore Turnaturi, replicando agli intervenuti nel dibattito, rileva che l'ampio dibattito svoltosi ha consentito un approfondito esame dei problemi che formano oggetto del disegno di legge.

L'aumento degli organici in esso previsti corrisponde alle esigenze che sono emerse nel nostro Paese in relazione alla lotta contro la criminalità ed a particolari settori quali quello della sicurezza stradale e della sicurezza aerea.

Le statistiche dimostrano un aumento dei delitti ed in particolare di quelli più gravi: in questo contesto più grave ed impegnativo risulta per le forze di polizia lo svolgimento dei compiti ad esse demandati.

Esse sono impegnate, in tutti i settori e specializzazioni, in modo sempre più gravoso, come emerge chiaramente da una particolareggiata analisi delle funzioni svolte.

Dall'esame dei dati disponibili relativi ad alcuni Paesi europei circa il rapporto tra cittadini ed appartenenti alle forze di polizia non emerge la sussistenza nel nostro Paese di un rapporto sperequato rispetto a quello riscontrabile nei paesi suddetti.

La pluralità dei corpi di polizia si riscontra in tutti i paesi democratici in quanto questo sistema consente una ripartizione di poteri e di funzioni.

Per quanto riguarda i problemi specifici sollevati nel corso del dibattito, vi è la maggiore disponibilità possibile da parte del Governo alla soluzione delle questioni relative allo stato giuridico ed economico degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: si stanno predisponendo, tra l'altro, due disegni di legge, riguardanti il trattamento pensionistico privilegiato ed il tratta-

mento pensionistico degli appartenenti al Corpo stesso.

La militarizzazione di tale Corpo non è fatto recente ed è soluzione che risponde alle esigenze del paese oltre che essere garanzia di libertà.

Conclude rilevando che i problemi della criminalità sono comuni a tutti i paesi, in quanto indotti da una sottovalutazione dei valori morali, e postulano adeguate soluzioni anche sotto il profilo della predeterminazione delle condizioni atte a porre in grado le forze di polizia di tutelare efficacemente i diritti dei cittadini.

Il Sottosegretario Pucci sottolinea che le forze di polizia sono forze non di parte, ma al servizio dei cittadini: vi sono piuttosto imperfezioni e lacune cui si tende costantemente a far fronte, con l'unica obiettivo della tutela dei diritti dei cittadini.

Il reclutamento del personale avviene a prescindere da valutazioni di ordine politico ed in base solo alle qualità intellettuali dell'individuo, con l'unica esclusione di coloro che rifiutano le strutture stesse dello Stato.

Sono stati comunicati alla Commissione tutti i dati che era possibile fornire circa la dislocazione territoriale e la utilizzazione funzionale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza: è necessario che si tengano presenti al riguardo le esigenze di mobilità e di fungibilità delle forze di polizia in relazione ai loro compiti istituzionali.

La possibilità stessa di configurare un settore specifico quale quello della polizia giudiziaria è subordinata ad un aumento degli organici del Corpo, che sono insufficienti rispetto alle esigenze che si presentano.

La formazione professionale degli appartenenti al Corpo viene costantemente adeguata: se vi sono carenze in proposito, esse saranno colmate affinché il Corpo stesso, cui deve andare la riconoscenza del paese, sia sempre in grado di fronteggiare i compiti ad esso demandati.

Il deputato Flamigni, illustra un emendamento all'articolo 1 presentato insieme ad altri deputati del PCI, diretto ad aggiungere, dopo la parola « famiglio » le parole « cameriere o spaccista », rilevando in proposito che attualmente molto personale è distaccato presso alti funzionari del Ministero degli interni per lo svolgimento di compiti diversi da quelli istituzionali del Corpo.

Il relatore Turnaturi si dichiara contrario all'emendamento in quanto esso tende ad introdurre norme già contenute in leggi in vigore per quanto riguarda la qualifica di

cameriere, mentre si dimostra utile mantenere la possibilità di adibire talune unità a compiti di spaccista.

Il Sottosegretario Pucci si dichiara contrario all'emendamento in quanto l'articolo 1, così come formulato, fa fronte alle esigenze della utilizzazione del personale per i compiti istituzionali del Corpo.

L'emendamento Flamigni ed altri è quindi posto in votazione e respinto.

L'articolo 1 è posto in votazione ed approvato nel testo del disegno di legge.

Il Presidente propone di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge o di sospendere la seduta per due ore.

Dopo interventi dei deputati Bucalossi, Poli, Artali, Alfano, Flamigni e del relatore Turnaturi, il Presidente preso atto dell'orientamento espresso a larga maggioranza dalla Commissione, rinvia a mercoledì prossimo il seguito dell'esame del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,20.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente REALE.* — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Pennacchini.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (Urgenza) (Parere della I e della V Commissione) (864).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2.

Su proposta del deputato Castelli viene accantonato il n. 8, che esclude la distinzione nel dispositivo della sentenza tra le varie formule di assoluzione.

Su proposta del deputato Spagnoli viene quindi accantonato anche il n. 9, riguardante i criteri di ripartizione della competenza tra gli organi della giurisdizione penale, e si passa al n. 10:

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede

di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

Intervengono i deputati Accreman, Spagnoli, il relatore Dell'Andro ed il sottosegretario Pennacchini.

La Commissione approva il n. 10 e passa al seguente emendamento dei deputati Accreman ed altri:

Dopo il n. 10 aggiungere il seguente:

« 10-bis) previsione della competenza del giudice ordinario, in tempo di pace, in caso di connessione tra procedimenti appartenenti alcuni alla competenza del giudice ordinario ed altri a quella dei tribunali militari ».

A seguito degli interventi del Presidente Reale, del deputato Lospinoso Severini, del relatore Dell'Andro e del sottosegretario Pennacchini, la Commissione decide di accantonare l'emendamento Accreman e di richiedere su di esso, previo assenso del Presidente della Camera, il parere della Commissione Difesa.

Il deputato Terranova illustra quindi il seguente emendamento:

Dopo il n. 10 aggiungere il seguente:

« 10-ter) disciplina dei conflitti di giurisdizione e di competenza; obbligo di comunicare a tutte le parti la denuncia del conflitto; garanzia del contraddittorio nel relativo procedimento ».

Intervengono i deputati Antonino Macaluso e Lospinoso Severini, ed il Presidente Reale.

Il relatore Dell'Andro accetta l'emendamento Terranova cui invece il sottosegretario Pennacchini si dichiara contrario, ritenendolo superfluo.

Con l'astensione dei deputati Mazzola, Antonino Macaluso e Lospinoso Severini, la Commissione approva l'emendamento Terranova e passa al n. 11:

« 11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Il deputato Accreman illustra un primo emendamento tendente ad escludere che si

possa disporre la rimessione « per gravi motivi di ordine pubblico », affermando che altrimenti si consentirebbe di fatto all'esecutivo, ed in particolare agli organi di polizia, di interferire sulla amministrazione della giustizia. Illustra altresì anche i seguenti emendamenti:

Sostituire le parole: « con enunciazione di norme che determinino i criteri di scelta del nuovo giudice » *con le seguenti:* « obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato ».

Aggiungere, in fine, le parole: « Attribuzione al giudice di rimessione della facoltà di decidere quali atti già compiuti nel procedimento conservino validità dopo la rimessione ».

Il deputato Musotto rileva che non è possibile sopprimere l'istituto della rimessione per motivi di ordine pubblico, mentre è opportuno specificare che l'istituto medesimo deve operare soltanto in casi di eccezionale gravità.

Il deputato Terranova si associa alle considerazioni del deputato Musotto.

Il relatore Dell'Andro ed il sottosegretario Pennacchini non accettano il primo emendamento Accreman.

Il deputato Spagnoli presenta il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « per gravi motivi di ordine pubblico » *con le altre:* « per gravi, oggettivi e comprovati motivi di ordine pubblico ».

Il deputato Accreman ritira il suo primo emendamento, aderendo all'emendamento Spagnoli.

Il relatore Dell'Andro si rimette alla Commissione per l'emendamento Spagnoli e per il terzo emendamento Accreman, ed accetta il secondo emendamento Accreman.

Il sottosegretario Pennacchini accetta l'emendamento Spagnoli limitatamente alla prima parte, aggiuntiva della parola « oggettivi », dichiarandosi contrario alla seconda parte, aggiuntiva della parola « comprovati ». Si rimette alla Commissione per il secondo emendamento Accreman, dichiarandosi contrario al terzo emendamento Accreman.

Si passa quindi alla votazione, per parti separate, dell'emendamento Spagnoli.

I deputati Lospinoso Severini, Terranova e Reggiani dichiarano, a nome dei rispettivi gruppi, che voteranno a favore della prima parte e contro la seconda parte dell'emendamento Spagnoli.

Il deputato Manco dichiara che il suo gruppo voterà contro entrambe le parti dell'emendamento.

La Commissione approva quindi la prima parte dell'emendamento Spagnoli e ne respinge la seconda.

Viene quindi approvato il secondo emendamento Accreman, mentre il terzo emendamento Accreman è respinto.

La Commissione approva quindi il n. 11 dell'articolo 2 nel seguente testo modificato:

« 11) ammissibilità della rimessione anche su richiesta dell'imputato, per gravi ed oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con l'obbligo di scegliere il nuovo giudice nell'ambito delle circoscrizioni più vicine a quella nella quale è stato commesso il reato; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione ».

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

In fine di seduta il deputato Spagnoli rileva che il quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento non appare consentire che nel corso di una seduta, anziché all'inizio della stessa, alcuni membri di una Commissione vengano sostituiti da deputati dello stesso gruppo, appartenenti ad altre Commissioni.

Il Presidente osserva che la questione sollevata dal deputato Spagnoli e quelli che subordinatamente possono proporsi, circa la esatta portata del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento, rivestono notevole rilevanza ed attualità. Si premurerà pertanto di segnalarle al Presidente della Camera, il quale valuterà se sia opportuno che la Giunta del regolamento si pronuncerà al riguardo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 9,15. — *Presidenza del Presidente PRETI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; e per gli affari esteri, Pedini.

Disegno di legge:

Contributo a favore del Centro d'azione latina con sede in Roma (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (1378).

Il Sottosegretario Pedini, aderendo all'invito in tale senso rivolto dalla Commissione bilancio nel corso della precedente seduta dedicata all'esame del disegno di legge, fornisce elementi di conoscenza, di giudizio e di valutazione sull'attività svolta dal Centro d'azione latina con sede in Roma, nonché dal Centro per le relazioni italo-arabe, dal Centro internazionale di studi e documentazioni sulle comunità europee e dall'Istituto per gli affari internazionali, per i quali ultimi altre iniziative per la concessione ovvero per la proroga o l'aumento del contributo statale sono pure all'ordine del giorno della Commissione. Il Sottosegretario prosegue dichiarando che il Governo concorda sulla necessità di verificare non solo e non tanto la copertura finanziaria a fronte della maggiore spesa implicata, quanto e soprattutto la finalità politica, e l'opportunità amministrativa delle erogazioni finanziarie oggetto dei provvedimenti in esame. Assicura, quindi, che i progetti di legge sono il risultato di una severa e rigorosa selezione compiuta dal Ministero degli affari esteri, d'accordo e su richiesta delle competenti Commissioni della Camera e del Senato, per cui la concessione di contributi a carico del bilancio dello Stato è limitata e riservata esclusivamente a quelle istituzioni che si interessano della promozione dei problemi di politica estera e che pertanto risultano meritevoli di essere assecondate e finanziate per la loro obiettiva competenza e utilità pratica; ed aggiunge che la corresponsione del contributo statale è, in ogni caso, subordinata al riscontro dell'avvenuto perfezionamento e aggiornamento degli statuti di ciascun ente, da cui risulti non soltanto rigorosamente garantito il buon andamento della relativa gestione, ma altresì l'obbligo di presentare annualmente una relazione sull'attività svolta e sulle prospettive future al Ministero degli affari esteri, che ne riferisce poi nella nota che accompagna la presentazione al Parlamento del proprio stato di previsione della spesa.

Dopo che il deputato Gambolato ha riferito l'assenso della sua parte (pur rammentando che resta, comunque, la necessità di affrontare, in sede di Comitato per il controllo finanziario, il problema di fondo della erogazione dei contributi statali), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Preroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1385).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che nel testo dell'articolo 3 del disegno di legge risulti introdotta una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire ancora l'utilizzo delle disponibilità accantonate sul fondo globale 1971 e richiamate a copertura di una quota parte della maggiore spesa implicata dal disegno di legge; nonché a condizione che la copertura relativa alla *tranche* 1972 risulti posta « a carico » (e non a riduzione) del fondo globale del decorso esercizio finanziario. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo e del secondo comma del predetto articolo 3 del disegno di legge: « All'onere di lire 66 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 22 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 22 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 22 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

Disegno di legge:

Preroga ed aumento del contributo a favore del Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee, con sede a Milano, per il quinquennio 1971-1975 (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa*) (1420).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, anche in questo caso subordinando tale favorevole orientamento alla condizione che il testo dell'articolo di copertura risulti perfezionato con l'inserimento di apposita deroga alla legge n. 64 del 1955 per consentire l'utilizzo delle somme iscritte sul fondo globale 1971 anche dopo la scadenza

dell'esercizio finanziario successivo a quello nel quale le somme stesse furono allocate in bilancio; nonché a condizione che la copertura relativa all'anno finanziario 1972 sia assicurata « a carico » (e non a riduzione) del fondo globale del decorso esercizio finanziario, le cui contabilità risultano ormai chiuse.

La Commissione ritiene, pertanto, di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione dei primi due commi dell'articolo 2 del disegno di legge: « All'onere di lire 120 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 40 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 40 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 40 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

Proposta di legge:

Gui ed altri: **Concessione di un contributo annuo all'Ente nazionale Francesco Petrarca in Padova** (*Parere alla VIII Commissione*) (112).

Dopo breve illustrazione del Presidente Preti (che sostituisce il relatore Tarabini), il Sottosegretario Fabbri riferisce il consenso del Tesoro sulla proposta di legge, limitatamente, però, alla corresponsione di un finanziamento straordinario *una tantum* in favore dell'ente nazionale Francesco Petrarca, nella misura di lire 15 milioni, da fronteggiare a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973, con utilizzo di una quota-parte dell'accantonamento di 1.600 milioni, inizialmente destinato a « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti » (elenco n. 5 - Ministero del tesoro).

Dopo interventi dei deputati Raucci e Orsini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole, a condizione che la portata del provvedimento risulti limitata alla corresponsione di un finanziamento *una tantum* (anziché di un contributo annuo, come previsto nel testo originario della iniziativa legislativa) di 15 milioni di lire, da fronteggiare mediante riduzione degli stan-

ziamenti del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973. In tal senso dovranno risultare modificati gli articoli 1 e 3 della proposta di legge.

Proposta di legge:

de Meo: Determinazione della nuova misura del contributo ordinario annuo della Lega navale italiana (Parere alla VII Commissione) (522).

Dopo una breve esposizione introduttiva del Presidente Preti (che sostituisce il relatore Tarabini), il Sottosegretario Fabbri riferisce che, per il finanziamento della proposta di legge in esame, si potrebbe disporre di uno stanziamento massimo di 100 milioni a partire dall'anno finanziario in corso, con copertura assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973, mediante parziale utilizzo dell'accantonamento di 1.600 milioni inizialmente destinato a « Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti ».

La Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, a condizione che l'aumento del contributo dello Stato in favore della Lega navale italiana resti contenuto nella misura di lire 100 milioni annue a partire dall'esercizio finanziario in corso (in tal senso dovrà essere convenientemente modificato l'articolo 1 della iniziativa legislativa, fissando in 160 milioni annui la misura del contributo statale a decorrere dall'anno finanziario 1973); nonché a condizione che la copertura della maggiore spesa implicata per la prima annualità resti assicurata a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973. Di conseguenza, la Commissione ritiene di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione dell'articolo 3 della proposta di legge:

« All'onere annuo di lire 100 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede per l'anno finanziario 1973, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Proposta di legge:

Senatori Pellegrino ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei

Mille (Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato) (Parere alla VI Commissione, competente in sede legislativa) (1242).

Il relatore Bassi torna ad illustrare la proposta di legge e fornisce alla Commissione elementi di giudizio e di valutazione sull'opera monumentale che l'autorizzazione di spesa contenuta nel provvedimento è destinata a finanziare; conclude invitando la Commissione a manifestare consenso sulla iniziativa legislativa.

Il deputato Raucci esprime la più viva indignazione per l'attacco assurdo e ingiustificato mosso alla proposta di legge in esame da taluni organi di stampa, attacco tanto più ingiustificato se si tiene conto da un lato che ben più massicce autorizzazioni di spesa sono state avallate in Commissione bilancio a favore di altre assai meno meritevoli iniziative e dall'altro che si tratta di consentire la costruzione di attrezzature di carattere sociale e culturale; per queste ragioni la sua parte è favorevole al provvedimento.

Il deputato Bodrato (col quale si dichiara d'accordo anche il presidente Preti) manifesta qualche perplessità sulla destinazione di spesa (e sull'entità della spesa stessa), che certamente non potrà contribuire a migliorare ed elevare le condizioni socio-economiche della popolazione di Marsala.

Dopo ulteriori interventi del deputato La Torre (favorevole) e del Sottosegretario Fabbri, il quale ultimo riferisce l'orientamento favorevole del Tesoro (precisando che il richiamo del fondo globale 1972, a copertura della maggiore spesa implicata, deve intendersi riferito all'accantonamento di lire 1 miliardo per il riordinamento dell'Istituto superiore di sanità), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge:

Senatori Antonicelli ed altri: Concessione di un contributo annuo per il finanziamento del Centro studi «Pietro Gobetti» di Torino (Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa) (1282).

Dopo illustrazione del Presidente Preti (che sostituisce il relatore Altissimo) e dopo interventi del deputato Anderlini (il quale ricorda l'attività svolta dal Centro studi Pietro Gobetti nel campo della ricerca culturale) e del Sottosegretario Fabbri (il quale ultimo precisa che il richiamo del fondo globale 1972, a copertura della maggiore spesa implicata per il

decorso esercizio finanziario, si intende riferito alla postazione di un miliardo destinata al riordinamento dell'Istituto superiore di sanità), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Proposta di legge: ..

Senatori Pieraccini ed altri: Contributo all'Istituto per gli affari internazionali con sede in Roma (Approvata dal Senato) (Parere alla III Commissione, competente in sede legislativa) (1376).

La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, subordinando peraltro tale parere all'accoglimento, da parte della competente Commissione di merito, delle seguenti condizioni: 1) inserimento, nel testo dell'articolo 3 della iniziativa legislativa, di una espressa deroga alla legge n. 64 del 1955, per consentire ancora la disponibilità delle somme a suo tempo accantonate sul fondo globale 1971, anche dopo la chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione in bilancio; 2) imputazione della copertura a fronte della spesa relativa al decorso esercizio finanziario « a carico » (e non a riduzione) del fondo globale 1972; 3) integrazione della indicazione di copertura con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale 1973, a fronte degli oneri dal provvedimento implicati a carico del corrente esercizio finanziario.

La Commissione ritiene, pertanto, di poter suggerire alla competente Commissione di merito la seguente nuova formulazione del primo comma dell'articolo 3 della proposta di legge:

« All'onere di lire 130 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede, quanto a lire 30 milioni, a carico delle disponibilità del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uso prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a lire 50 milioni, a carico del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972, e, quanto a lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del corrispondente capitolo del medesimo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973 ».

Proposte di legge:

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (973);

Senatori Lepre ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente

la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (1421);

(Parere alla VII Commissione).

In assenza del relatore Tarabini, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame delle due proposte di legge.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto nel gennaio del 1968 (Parere all'Assemblea) (1693).

Il relatore Bassi illustra ampiamente il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Aula al disegno di legge recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, soffermandosi, in particolare, ad esaminare gli emendamenti (5. 5), (7. 3), (11. 4), (11-bis. 6), (13. 0. 20) e (13. 0. 21), proposti dalla Commissione lavori pubblici e rilevando come complessivamente tali emendamenti implicino una ulteriore maggiore spesa per lo Stato, rispettivamente, di 90 miliardi di lire (articolo 5) e di un miliardo di lire (articolo 7), a carico, però, di esercizi finanziari successivi a quello in corso; conclude invitando la Commissione a manifestare consenso su tali emendamenti, nonché su quegli altri emendamenti che, limitandosi a meri accorgimenti e perfezionamenti tecnici, non recano alcuna incidenza finanziaria e proponendo, invece, parere contrario su tutti gli altri emendamenti, che comportano, comunque, ulteriori maggiori spese o minori entrate.

Il Sottosegretario Fabbri, dopo aver precisato di prendere visione soltanto ora degli emendamenti concordati in sede di Comitato dei nove della Commissione lavori pubblici, emendamenti che sarebbero stati elaborati anche in collaborazione con il Governo, dichiara di rimettersi alla Commissione, non essendo in grado di esprimere una valutazione circa le conseguenze finanziarie implicate da ciascuna modifica proposta al testo del convertendo decreto-legge.

Dopo ampia discussione nella quale intervengono i deputati Raucci, La Torre e Turchi, nonché il deputato Botta, relatore della Commissione lavori pubblici, e il Presidente Preti, la Commissione adotta la seguente decisione:

« La Commissione bilancio ha esaminato, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati in Assemblea al disegno

di legge recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968, ed ha deliberato, all'unanimità, di esprimere parere favorevole sugli emendamenti (5. 5), (7. 3), (11. 4), (11-bis. 6), (13. 0. 20) e (13. 0. 21), proposti dalla Commissione ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente Malfatti*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Disegno di legge:

Adeguamento dell'indennità di alloggio al personale di custodia dei canali demaniali (1535).

(*Discussione e approvazione con modificazioni*).

Il relatore Vincenzi illustra favorevolmente il disegno di legge.

Dopo interventi dei deputati Pascariello e Macchiavelli, favorevoli al provvedimento, la Commissione, passando all'esame degli articoli, approva un emendamento Pascariello all'articolo 1 che fissa la decorrenza delle rivalutazioni al 1° gennaio 1973, e, all'articolo 2, un emendamento della Commissione bilancio che sposta la copertura dell'onere all'esercizio finanziario 1973. Approvati gli articoli con le predette modificazioni, il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente Malfatti*. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro, Ruffini; per le finanze, Alpino.

Proposta di legge:

Aiardi: Provvedimenti per le banche popolari cooperative (421).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Serrentino, illustrando la proposta di legge, osserva che è necessario richia-

mare il disposto dell'articolo 6 della legge n. 105 del 1948 onde assicurarsi che del beneficio possano godere le banche effettivamente cooperative. Dopo aver manifestato l'opportunità di approfondire anche la congruità del *quantum* di aumento di capitale, propone alla Commissione di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Dopo un intervento del deputato Raffaelli (che conviene con il relatore e ritiene opportuno riesaminare anche la situazione delle casse rurali ed artigiane), la Commissione delibera all'unanimità, consenzienti tutti i gruppi e, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Disegno di legge:

Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale (1558).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Su proposta del Presidente Malfatti, che sostituisce il relatore Grassi Bertazzi, assente, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo, il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Proposta di legge:

Scotti ed altri: Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1120).

(*Richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Postal illustra ampiamente il provvedimento e motiva le ragioni del seguente emendamento sostitutivo dell'articolo unico della proposta di legge:

« La Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, assume la denominazione di Sezione speciale per il credito industriale.

La Sezione è autorizzata ad esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese industriali.

L'ammontare dei finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese industriali non dovrà essere inferiore al 35 per cento del totale dei finanziamenti posti in essere dalla Sezione speciale.

Lo Statuto della Sezione dovrà essere opportunamente modificato ed approvato in con-

formità a quanto disposto dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419 ».

Dopo interventi dei deputati Raffaelli, Pavone, Dal Sasso, Spinelli (che dichiarano di apprezzare la proposta del relatore e manifestano l'esigenza di ritoccare la percentuale di riserva a favore delle piccole e medie imprese), del Presidente Malfatti (che si sofferma sulla natura innovativa della proposta) del relatore Postal (che assicura ricercherà nuovi dati onde rendere al massimo congrua ed incentivante la percentuale riservata alle piccole e medie imprese), la Commissione delibera all'unanimità, favorevole per il Governo il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Ruffini, di richiedere il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

Disegno di legge:

Norme in materia di personale delle ricevitorie del lotto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del Presidente Malfatti, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Disegno di legge:

Autorizzazione a vendere all'ospedale civile Umberto I, con sede in Nocera Inferiore, il compendio patrimoniale disponibile dello Stato denominato «ex ospedale baraccato», sito in detto comune (1502).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Vincenzi, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

Disegno di legge:

Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1968 (1569).

(Richiesta di trasferimento in sede legislativa).

Su proposta del relatore Azzaro, la Commissione delibera all'unanimità, consenziente per il Governo il Sottosegretario di Stato per le finanze, Alpino, di richiedere il trasferimento in sede legislativa del disegno di legge.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente Malfatti comunica che mercoledì 4 aprile, alle ore 10, verranno posti all'ordine del giorno i provvedimenti: 1823 (rischi di cambio); 1500 (anticipazioni imprese fornitrici dello Stato); 609 Cattanei: polizze fidejussorie); 1714 e 841 (credito invecchiamento vini) e 1242 (Pellegriano: monumento a Garibaldi).

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

ISTRUZIONE (VIII)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente GUI.* — Intervengono il Ministro della Pubblica Istruzione Scalfaro e il Sottosegretario di Stato alla Pubblica Istruzione Valitutti.

DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE SULLA SITUAZIONE DEI BENI CULTURALI.

La Commissione inizia la discussione sulle comunicazioni del Ministro della Pubblica Istruzione sulla situazione dei beni culturali.

Il deputato Chiarante ringrazia il Ministro per i dati forniti in ordine alle carenze degli organici delle antichità e belle arti ma si dichiara insoddisfatto per la mancanza di indicazioni politiche circa la linea che il Governo intende seguire per raddrizzare il settore dei beni culturali; manca, infatti, un disegno globale e ci si limita ad indicare una serie di provvedimenti parziali e non tutti condivisibili nel merito. Dopo aver ricordato gli impegni assunti e mai mantenuti dai precedenti Governi, ritiene necessaria una politica unitaria per i beni culturali imperniata tra l'altro sulla riunificazione di competenze oggi sparpagliate tra organi diversi; una gestione democratica dell'amministrazione dei beni culturali ed un rapporto nuovo tra essi e la popolazione che ne deve fruire, attraverso il potenziamento dei compiti degli enti locali con particolare riferimento a quelli delle regioni. Dopo aver accennato alla esigenza di stabilire nuovi rapporti tra i beni culturali e la scuola, conclude soffermandosi sul prossimo convegno che è stato indetto unitariamente dalle regioni sul tema dei beni culturali per il mese di aprile.

Il deputato Raicich, rimettendosi alle considerazioni di ordine generale del deputato

Chiarante, coglie l'occasione della discussione odierna per sollecitare una risposta da parte del Ministro ad alcune interrogazioni in tema di beni culturali presentate ormai da parecchio tempo. Ribadendo anch'egli la propria insoddisfazione per la mancanza di una prospettiva politica generale nelle comunicazioni del Ministro, rileva che i problemi relativi al personale delle antichità e belle arti non sono soltanto di tipo quantitativo bensì anche di tipo qualitativo. Passando ad occuparsi specificamente del tema delle biblioteche, denuncia la situazione della Biblioteca nazionale di Roma, non ancora funzionante e quella della Biblioteca alessandrina ormai insufficiente ad accogliere il numero di lettori che vorrebbero frequentarla; quanto alle biblioteche universitarie, esse riflettono purtroppo la situazione baronale dell'università attraverso la proliferazione di biblioteche di istituto che spesso rappresentano dei doppioni reciproci sia per i libri in loro possesso sia per lacune in esse riscontrabili. Conclude auspicando un sistema di pubblica lettura realizzato mediante la creazione di una rete capillare di biblioteche di quartiere e con l'effettivo riconoscimento delle competenze regionali in materia.

Il deputato Bertè, dopo aver ringraziato il Ministro per una esposizione che era stata invano richiesta dalla Commissione nelle passate legislature, osserva tuttavia che il Ministro si è limitato ad informare la Commissione sulle carenze esistenti nel settore dei beni culturali senza per altro fornire indicazioni circa la linea politica che il Governo intende seguire al riguardo. Tale linea politica, a suo giudizio, dovrà iniziarsi con la ricognizione dei beni culturali, intesi in senso ampio, esistenti in Italia e dovrà svilupparsi riconoscendo il ruolo essenziale delle regioni e degli altri enti locali. Attualmente sussistono frammentarietà di interventi, sperequazioni notevoli e mancanza di un disegno unitario, come si evince chiaramente dalla lettura di alcuni capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione sui quali si sofferma. Dopo avere anch'egli auspicato la creazione di un vero rapporto — che oggi non esiste — tra scuola e beni culturali, ritiene che, più che la ventilata creazione di un Ministero per i beni culturali, sarebbe preferibile la formazione di comitati centrali misti, formati oltre che da funzionari del Ministero anche da esperti e da rappresentanti regionali, che dovrebbero avere il compito di coordinare tra loro le iniziative regionali in tema di beni culturali.

Il deputato Benedetti, dopo aver espresso la propria preoccupazione per la mancanza nella esposizione del Ministro di un indirizzo politico per la ristrutturazione del settore dei beni culturali, ricorda la lentezza delle procedure per l'assunzione del personale e ritiene grave che il Governo, nel quadro di una auspicata ristrutturazione generale del settore, non abbia consultato i sovrintendenti. Afferma quindi che la distruzione del patrimonio artistico e culturale non avviene soltanto attraverso i furti bensì anche con lo scempio del paesaggio e delle bellezze naturali soprattutto ad opera della speculazione edilizia. Dopo aver citato una serie di esempi su quest'ultimo argomento, conclude sostenendo che il vincolo paesistico deve essere inquadrato in una politica di sviluppo comprensoriale attraverso il potenziamento degli istituti regionali e la democratizzazione degli organi tecnici.

Il deputato Nicosia, rilevando che i dati forniti dal Ministro rappresentano il segno dell'azione del tutto inadeguata del Governo in ordine alla copertura degli organici delle antichità e belle arti, si sofferma sulla situazione drammatica dei monumenti siciliani attaccati senza risparmio dalla speculazione edilizia e che danno il quadro di tutta la situazione italiana. Propone perciò, come prima misura immediata, la creazione di parchi archeologici al riparo dalla speculazione. Condizione essenziale per realizzare tale misura è però lo stanziamento di fondi adeguati, anche perché non si può dimenticare che uno dei motivi di attrazione del turismo straniero in Italia è rappresentato dall'esistenza di un patrimonio artistico unico al mondo. Conclude augurandosi che il Governo agisca sollecitamente in tale direzione, che vengano coperti gli organici del personale delle antichità e belle arti e che essi vengano adeguati alle indicazioni della commissione Franceschini.

Il deputato Trombadori coglie l'occasione per sollecitare la risposta del Ministro ad alcune interrogazioni da egli presentate in materia di beni culturali e che finora non hanno avuto alcun riscontro. Ciò è tanto più grave in quanto tali interrogazioni, più che porsi in posizione polemica nei confronti del Governo, rappresentano un tentativo di collaborazione da parte di un parlamentare al fine di segnalare alcuni casi del tutto anomali relativi ai beni culturali. Dopo avere illustrato il contenuto di tali interrogazioni, passa al tema più generale dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in ordine alla protezione e alla conservazione delle opere d'arte conservate nelle chiese: al riguardo prospetta l'ipo-

tesi di trasferire le maggiori opere d'arte dalle chiese nei musei.

Il deputato Reale Giuseppe, dopo aver affermato che anche il Parlamento negli anni trascorsi si è occupato soltanto incidentalmente — per lo più in occasione della discussione del bilancio — dei beni culturali, ritiene che nella esposizione del ministro vi sia una indicazione di linea politica laddove si afferma che il patrimonio artistico e culturale deve essere a disposizione di tutti e non di pochi privilegiati. A suo giudizio manca una coscienza democratica popolare circa il valore dei beni culturali ed occorre pertanto una mobilitazione dell'opinione pubblica in tal senso. In questa direzione ritiene che la discussione odierna avrebbe meglio raggiunto lo scopo ove si fosse svolta in Aula sulla base di una precisa mozione.

Il deputato Biasini rileva l'importanza della discussione odierna cui si è pervenuti non soltanto per l'allarme che recenti furti di opere d'arte hanno provocato bensì, anche e soprattutto, per la nuova sensibilità che larghe masse di popolazione hanno ormai acquisito per le questioni attinenti alla tutela dei beni culturali. Questa nuova presa di coscienza impone l'adozione di una nuova politica non spezzettata in provvedimenti parziali ma tendente ad investire globalmente il problema. Il prossimo bilancio costituirà la prima occasione per valutare la disponibilità del Governo in ordine ai suggerimenti avanzati oggi così costruttivamente da tutte le parti politiche.

Il deputato Bardotti concorda con il deputato Reale Giuseppe sul fatto che il ministro ha in effetti dato un indirizzo politico sul tema di beni culturali. Ricordando l'ordine del giorno accolto dal Governo al Senato nella passata legislatura e che impegnava quest'ultimo alla presentazione di provvedimenti organici per la tutela dei beni culturali e per l'adeguamento delle strutture burocratiche, chiede se il Governo intenda ancora oggi seguire le indicazioni operative contenute, sia pure a grandi linee, in quell'ordine del giorno. Passando a trattare del vincolo paesistico ritiene che tale strumento dovrà essere modificato in riferimento ai meccanismi decisionali relativi alla sua imposizione: la legge dovrà contenere norme precise che sottraggano l'imposizione del vincolo alle decisioni soggettive dei funzionari e consentano un contraddittorio con i cittadini. Soffermandosi sui centri storici, afferma che essi devono essere rivitalizzati allo scopo di consentire condizioni normali di abitabilità e che tale pro-

blema deve essere riconsiderato in modo generale nell'ambito dei provvedimenti organici che il Governo adotterà in tema di beni culturali.

Il Ministro della Pubblica Istruzione Scalfaro, mentre si riserva di rispondere in modo circostanziato alle molte e costruttive questioni prospettate da tutti gli oratori nella discussione odierna, tiene ad assicurare ai deputati Raicich e Trombadori che non c'è stata alcuna intenzione dilatoria da parte sua nel rispondere alle interrogazioni presentate e che tali risposte verranno date al più presto.

Il Presidente Gui rinvia ad una prossima seduta la replica del Ministro della Pubblica Istruzione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 17,30. —
Presidenza del Presidente GUI.

Il Comitato ascolta il professor Giordano Dell'Amore, Rettore dell'Università Bocconi di Milano, il quale illustra sinteticamente l'attuale situazione di quella Università, incentrata sull'unica facoltà di economia e commercio, le cui strutture didattiche ed edilizie rispondono in modo soddisfacente alle esigenze della popolazione studentesca.

Nel successivo dibattito intervengono, oltre il Presidente, i deputati Buzzi, Lindner, Canepa, Bucalossi, Meucci, Rognoni, Korach e Berté ai quali il professor Dell'Amore fornisce ulteriori delucidazioni e chiarimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Buffone, e per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

In principio di seduta il Presidente Degan informa la Commissione di aver provveduto ad inoltrare al Presidente della Camera la richiesta di assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 1118 e delle proposte di

legge nn. 1273 e 310, avendo ricevuto l'assenso anche dai rappresentanti dei gruppi non presenti alla seduta del 22 marzo scorso.

Disegno di legge:

Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (Parere della V Commissione) (1417).

(Discussione e rinvio).

Il deputato Fusaro, riferendo alla Commissione sul disegno di legge, dopo aver illustrato i contenuti essenziali della legge n. 129 del 1963 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090, che disciplinano in modo organico l'utilizzazione delle risorse idriche del paese sulla base delle indicazioni di un piano generale degli acquedotti la cui predisposizione è affidata al Ministero dei lavori pubblici, sottolinea la necessità di adeguare il piano stesso, la cui approvazione risale al 1968, alle esigenze nuove manifestatesi nel frattempo. Scopo del disegno di legge in esame, che raccomanda all'approvazione della Commissione, è appunto quello di prevedere un meccanismo attraverso il quale apportare al piano tutte le varianti che si rendessero necessarie.

Il deputato Bottarelli, intervenendo nella discussione sulle linee generali, rileva che la legge n. 129 del 1963, certamente apprezzabile nella misura in cui pone le premesse di una programmazione dell'utilizzazione delle risorse idriche del paese, sia pure con esclusivo riguardo agli usi civili, è invece censurabile per l'esclusione delle comunità locali da ogni effettiva partecipazione alla elaborazione del piano. Ritiene pertanto che sia indispensabile formulare dei meccanismi procedurali che consentano di collegare in modo organico la programmazione della utilizzazione delle risorse idriche alla pianificazione urbanistica e territoriale, puntando sull'apporto delle regioni e degli enti locali, al di là della stessa lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, che detta in proposito una normativa palesemente arretrata rispetto alle più moderne acquisizioni in materia di programmazione.

Propone pertanto che, prima di passare all'esame degli articoli, si dia mandato al relatore di approfondire, con la collaborazione di rappresentanti dei vari gruppi, gli aspetti da lui sollevati.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Degan dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Fusaro ribadisce le considerazioni già svolte e aderisce alla proposta del deputato Bottarelli.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo concorda con il relatore.

La Commissione approva la proposta del deputato Bottarelli. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Proposta di legge:

Picchioni ed altri: Norme per la disciplina della attività costruttiva (Parere della IV e della XIV Commissione) (736).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente Degan avverte che non si è proceduto all'abbinamento con la proposta Foschi n. 753, non essendosi per il momento potuto avanzare la richiesta di assegnazione in sede legislativa della stessa.

Il relatore Quilleri riferisce favorevolmente sulla proposta in esame, sottolineandone in particolare il carattere di utile incentivo alla diffusione nell'industria edilizia del ricorso alla prefabbricazione e suggerendo l'opportunità che si dia mandato al relatore, coadiuvato da rappresentanti dei vari gruppi, di approfondire gli aspetti tecnici della normativa proposta prima di passare all'esame dell'articolato.

Il deputato Todros, intervenendo nella discussione sulle linee generali, esprime le riserve del gruppo comunista sul merito della proposta, sia sul piano istituzionale dei rapporti con le competenze regionali in materia sia sul piano strettamente tecnico delle soluzioni suggerite. Aderisce pertanto alla proposta del relatore di un approfondimento di tutta la materia.

Nessun altro chiedendo di parlare, il Presidente Degan dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il relatore Quilleri ribadisce le considerazioni già svolte, sottolineando la necessità che le autonomie locali in materia di regolamentazione edilizia siano ricondotte ad un quadro unitario che garantisca il rispetto di fondamentali esigenze ed un minimo di uniformità nell'attività costruttiva.

Il sottosegretario di Stato Vincenzo Russo aderisce alla proposta del relatore, augurandosi che si possa pervenire ad una formulazione che faccia salva l'esigenza insopprimibile di disporre di abitazioni a misura d'uomo.

La Commissione delibera quindi di dare mandato al relatore di approfondire, in stretta collaborazione con rappresentanti dei

vari gruppi, l'articolato della proposta di legge. Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare (Parere della V, della VI e della VII Commissione) (1006).

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Il deputato Pellizzari svolge i seguenti suoi emendamenti all'articolo 1:

« *Sopprimere le parole:* ad acquistare tramite il Ministero delle finanze o » (1. 1);

« *Aggiungere il seguente comma:*

Sempre per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973, ed entro i limiti di spesa di lire 500 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il predetto Ministero è altresì autorizzato a concedere finanziamenti a cooperative individuali costituite da ufficiali inferiori e sottufficiali in servizio » (1. 2);

« *Aggiungere il seguente comma:*

Il Ministero della difesa è autorizzato a stanziare in apposito capitolo del suo stato di previsione della spesa, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1973, lire 250 milioni per la manutenzione e la riparazione degli alloggi del demanio militare in dotazione al personale » (1. 3).

Il deputato Todros propone, in via subordinata, il seguente emendamento:

« *Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

« Per la durata di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 1973 ed entro il limite di spesa di lire 1.250 milioni annui, da stanziarsi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, il Ministero predetto è autorizzato a costruire, tramite il Ministero dei lavori pubblici o, solo eccezionalmente, ad acquistare tramite il Ministero delle finanze, fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo dei propri dipendenti, nelle località ove se ne manifesti la necessità per garantire la piena ed immediata funzionalità dei comandi, reparti ed enti delle Forze armate » (1. 4).

Il relatore Vitale è contrario agli emendamenti 1. 1 e 1. 2, accetta l'emendamento 1. 4.

mentre si rimette al Governo per l'emendamento 1. 3.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Buffone, concorda con il relatore. Quanto all'emendamento 1. 3 invita i presentatori a trasformarlo in ordine del giorno che impegni il Governo a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 2 che si pone in contrasto con i principi della legge sulla casa.

Il deputato Todros ritira gli emendamenti 1. 1, 1. 2 e 1. 3, riservandosi di trasformare quest'ultimo in un ordine del giorno.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo proposto dall'emendamento Todros 1. 4. Approva successivamente l'articolo 2 nel testo del Governo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente Degan passa all'articolo 3, avvertendo che il Governo ha presentato il seguente emendamento:

« *Aggiungere il seguente comma:*

La scelta degli assegnatari degli alloggi sarà effettuata esclusivamente tra i dipendenti dell'Amministrazione della difesa che prestino effettivamente servizio *in loco*, a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 » (3. 1).

Il deputato Pellizzari svolge il seguente emendamento, di cui ritira il secondo comma, precluso dalla precedente votazione:

« *Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

Gli alloggi di cui al primo comma dell'articolo 1 della precedente legge, saranno assegnati in concessione dalla Amministrazione delle finanze ai soli ufficiali e sottufficiali in servizio soggetti ad onerosi trasferimenti di sede, su designazione della Amministrazione della difesa, la quale, nella designazione stessa, sceglierà secondo scrupolose valutazioni di particolari difficoltà economiche e di disagi familiari, in cui vengono a trovarsi gli interessati come conseguenza del trasferimento » (3. 2).

Il relatore Vitale propone di aggiungere, alla fine dell'articolo 3, le seguenti parole: « tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati ».

Il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Vincenzo Russo, accetta l'emendamento del relatore e ritira quello del Governo.

Il deputato Pellizzari ritira il suo emendamento 3. 2.

La Commissione approva l'emendamento del relatore e l'articolo 3 nel seguente nuovo testo:

ART. 3.

« Gli alloggi saranno assegnati in concessione dall'Amministrazione delle finanze ai dipendenti designati dall'Amministrazione della difesa, secondo le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, tenuto conto delle particolari condizioni di difficoltà economica e di disagio familiare degli interessati ».

Viene quindi approvato l'articolo 4 nel testo del Governo, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il deputato Todros presenta il seguente ordine del giorno, che il Governo accetta e per la cui votazione i presentatori non insistono:

« La Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati,

udita la discussione sul disegno di legge n. 1006 recante autorizzazione al Ministero della difesa ad acquistare o costruire alloggi di tipo economico per il personale militare,

impegna il Governo

a stanziare nel bilancio di previsione per il 1974 fondi sufficienti, non inferiori a 250 milioni, per la manutenzione e la riparazione degli alloggi del demanio militare in dotazione al personale ».

(0/1006/1/9)

PELLIZZARI, TODROS, TANI,
CONTE.

La Commissione approva con votazione finale a scrutinio segreto il disegno di legge nel testo modificato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Russo Vincenzo.

Proposte di legge:

Belci: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per il completamento del bacino di carenaggio di Trieste (*Parere della V e della X Commissione*) (585);

Arzilli ed altri: Ulteriore contributo dello Stato per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Livorno (*Parere della V e della X Commissione*) (698);

Bologna ed altri: Autorizzazione di spesa per la concessione di contributi per il completamento della costruzione di bacini di carenaggio di Trieste, Livorno, Genova (*Parere della V Commissione*) (1181).

(*Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa*).

Il deputato Giovanni Lombardi, riferendo alla Commissione sulle proposte di legge, dopo aver esposto alcuni dati sulla situazione cantieristica del paese, precisa che con esse si integrano precedenti stanziamenti, divenuti nel frattempo insufficienti sia per l'intervenuto aumento dei costi sia per l'approvazione di varianti ai progetti, per rendere possibile il completamento dei bacini di carenaggio di Trieste, Livorno e Genova.

Data l'urgenza delle esigenze che si intendono soddisfare, propone che venga chiesta la assegnazione in sede legislativa.

Il deputato Federici, dopo aver sottolineato la drammatica situazione di crisi in cui versa la cantieristica del nostro paese, compreso il settore delle riparazioni navali, non essendo le nostre strutture in grado di fronteggiare la concorrenza degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo, anche a causa del loro mancato adeguamento alle maggiori dimensioni delle navi moderne e ai recenti accordi internazionali in materia di difesa dall'inquinamento, afferma che il gruppo comunista non si oppone alla richiesta di sede legislativa purché esistano le premesse finanziarie per portare avanti contestualmente tutte e tre le proposte di legge e si prenda coscienza da parte della maggioranza della necessità di un deciso intervento organico per rilanciare l'intero settore cantieristico.

Il relatore Giovanni Lombardi condivide l'esigenza di una politica di più ampio respiro che potenzi l'intero settore e precisa che i sei miliardi circa disponibili per i bacini di carenaggio sul fondo globale del bilancio di previsione per l'anno in corso consentono di avviare fin dal 1973 un serio programma di spesa pluriennale per il completamento di tutti e tre i bacini di carenaggio.

Il deputato Federici prende atto delle precisazioni del relatore e non si oppone alla richiesta di assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge.

La Commissione delibera quindi in tal senso all'unanimità, con il consenso del Go-

verno. Il Presidente Degan si riserva di inoltrare la richiesta al Presidente della Camera non appena ricevuto l'assenso anche dai gruppi non presenti.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE.

Il deputato Tani sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno delle Commissioni VIII e IX delle proposte di iniziativa regionale in materia di edilizia scolastica, nonché del seguito dell'esame della proposta Cirillo sulle zone terremotate dell'Irpinia.

Il Presidente Degan fa presente all'onorevole Tani che per la proposta Cirillo n. 498, rinviata ai sensi dell'articolo 78 del regolamento della Camera, sono in corso contatti tra i Presidenti dei due rami del Parlamento per stabilire la priorità dell'esame.

Per le proposte in materia di edilizia scolastica, per la quale è in corso di predisposizione anche un disegno di legge di iniziativa governativa, sarà fissata al più presto, d'intesa con il Presidente della Commissione Istruzione, la data di inizio dell'esame a Commissioni riunite.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

TRASPORTI (X)

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente CAPELLA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Durand de la Penne.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUI PROBLEMI DELLA MARINA MERCANTILE.

La Commissione prosegue la discussione.

Il deputato Foscarini lamenta la scarsa presenza del paese, nonostante la posizione geografica, nei traffici marittimi; tale aspetto è molto grave ed è la conseguenza delle mancate iniziative di carattere generale da parte dei vari Governi preoccupati solo di concedere agevolazioni all'armamento privato. Manca una organica impostazione della politica dei trasporti marittimi che tenga conto dei problemi concernenti il rapporto tra flotta di Stato e armamento privato nonché il potenziamento dei porti e dei cantieri. Gli orientamenti finora manifestati dal Governo non tengono conto, inoltre, di certe esigenze di fondo della ristrutturazione della flotta di Stato quali

la difesa del livello di occupazione e la valorizzazione di taluni tipi di trasporto merci; si continua, invece, ad assecondare le richieste dell'armamento privato il quale si serve in prevalenza dell'industria cantieristica estera: tale circostanza evidenzia l'ulteriore rafforzamento, ai danni della flotta di Stato e dell'industria cantieristica nazionale, della posizione della flotta privata la quale, con le numerose agevolazioni di cui gode attraverso i provvedimenti settoriali finora promossi dal Governo, ha assunto una posizione di preminenza in tutto il settore. Per quanto concerne il problema dei porti non può essere accolto l'indirizzo governativo di una concentrazione delle spese previste a favore dei porti con già elevato volume di traffico poiché è necessario intervenire anche a favore degli altri porti, soprattutto di quelli situati nel Mezzogiorno, al fine di incentivare nuove correnti di traffico nel quadro di un armonico ed equilibrato sviluppo del paese. È necessario, poi, innovare la normativa sulle gestioni portuali attraverso il passaggio alle regioni di tutte le funzioni amministrative attualmente attribuite ai vari ministeri nonché il passaggio della direzione generale delle opere marittime dal Ministero dei lavori pubblici al Ministero della marina mercantile e dei beni civili alle regioni.

Conclude sottolineando la necessità di mutare radicalmente la politica dei trasporti marittimi al fine di tenere conto delle reali esigenze del paese ed ovviare così ai guasti notevoli verificatisi negli ultimi 25 anni e che hanno inciso negativamente sullo sviluppo.

Il deputato Macchiavelli sottolinea la necessità di un coordinamento, a livello operativo, della politica dei trasporti del paese al fine di evitare il perdurare delle iniziative settoriali che si sono finora susseguite: in particolare, il settore dei traffici marittimi è stato sempre trascurato rispetto a quello autostradale e ferroviario, nonostante la sua preminente rilevanza per tutta l'economia del paese. Importante è l'intervento nel settore dei porti, infrastrutture indispensabili per i traffici via mare, i quali devono essere in grado di sostenere la concorrenza dei porti del nord Europa e di soddisfare le esigenze del bacino mediterraneo: la preventivata spesa di 160 miliardi è insufficiente sia in relazione alla esiguità delle spese effettuate nel passato, sia in relazione alle esigenze obiettive del momento; inoltre, la spesa deve essere ripartita sulla base di criteri di produttività.

Trattando il problema del potenziamento della flotta e, correlativamente, dell'industria cantieristica nazionale, rilevati gli errori di

prospettiva compiuti nel passato circa la previsione di sviluppo dei traffici via mare, sottolinea la debole posizione della marineria italiana rispetto a quella estera, a causa anche della scarsa determinazione nel combattere il fenomeno delle bandiere ombre, e quindi la necessità di un potenziamento della flotta di p.i.n. In questa direzione concorda sulla sua ristrutturazione a favore del trasporto merci e crocieristico, purché, però, sia salvaguardata l'occupazione dei marittimi: sotto questo aspetto il progetto governativo non può essere accolto. È, poi, necessario esaminare la posizione della Finmare la quale da ente finanziario si è di fatto trasformata in ente di gestione con conseguente lesione dell'autonomia delle attuali società di gestione. Lamenta, poi, l'inadeguatezza del settore della cantieristica, nonché dei relativi fondi stanziati; è necessario superare l'attuale crisi, che rispecchia situazioni drammatiche anche per quanto concerne la posizione delle maestranze, attraverso un potenziamento del credito navale che deve essere concesso, però, in relazione a commesse ordinate ai cantieri nazionali.

Conclude soffermandosi sul settore dei porti turistici, la cui gestione dovrebbe essere pubblicizzata e i cui indirizzi di fondo devono in ogni caso essere sottoposti ad un controllo pubblico.

Il deputato Pumilia, rilevata la necessità di coordinare i problemi dei traffici marittimi con quelli della politica dei trasporti e dello sviluppo economico; si sofferma sull'inadeguatezza del sistema portuale i cui fondi predisposti per il potenziamento appaiono inadeguati e non convenientemente utilizzati; è necessaria, poi, una chiara posizione del Governo circa gli interventi sugli aspetti gestionali dei porti, soprattutto per l'eventuale istituzione di una azienda portuale nazionale, nonché sulle conseguenze della politica comunitaria in questo settore.

Per quanto concerne il problema della cantieristica richiama l'attenzione del Governo sulla tutela degli interessi del paese in sede di trattative tra comunità europea e Giappone nonché sulla realtà del cantiere di Palermo la cui attività non può essere ridotta alla mera riparazione con esclusione di quella di costruzione.

Auspicata, poi, la intensificazione di intese con l'estero per quanto riguarda la soluzione di alcuni problemi della pesca, nonché una maggiore tutela del demanio marittimo a favore degli interessi generali della collettività, tra i quali evidenzia la manutenzione degli arenili, conclude soffermandosi sulla ristrutturazione

della flotta di Stato la cui funzione di trasporto di persone dovrebbe essere in parte continuata abolendo, peraltro, gli aspetti di mera lussuosità.

Il deputato Ballarin lamenta il mancato intervento del Governo, attraverso il disegno di legge concernente la ristrutturazione della flotta di Stato, sulle vere cause della crisi che travaglia tale settore quali la pesantezza delle strutture amministrative e commerciali, l'invecchiamento del naviglio e l'attività in settori poco redditizi; il disegno di legge comporta, invece, il pericolo della soppressione di sei mila posti di lavoro contro il quale si stanno battendo attualmente nel paese le categorie interessate.

Per quanto concerne i problemi della pesca, rilevato l'abbandono di tutto il settore soprattutto nelle zone della Sicilia, critica la mancata attuazione delle direttive comunitarie con conseguente aumento del divario rispetto al settore della pesca degli altri paesi comunitari. È necessario un radicale intervento incominciando dalla organizzazione della Conferenza nazionale della pesca, mai convocata nonostante le ripetute promesse fatte dai vari ministri della marina mercantile, al fine di pervenire alla riduzione e, quindi, alla scomparsa dell'attuale disavanzo della bilancia commerciale ittica attraverso la predisposizione di un piano organico di riassetto globale del settore. In questa direzione è indispensabile unificare le varie competenze ministeriali, programmare l'intero ciclo produttivo della pesca, incentivare la cooperazione, l'associazionismo e l'espansione dei consumi, nonché migliorare le condizioni di vita e di assistenza dei lavoratori del mare.

Conclude trattando i problemi del demanio marittimo e sottolineando la necessità di rispettare lo spirito delle norme esistenti attraverso la revisione delle concessioni in vigore alla luce delle esigenze di tutta la collettività.

Il deputato Poli rileva la mancanza di indirizzo unitario nella politica dei trasporti a causa della suddivisione delle competenze esistenti nei vari Ministeri. È necessario avviare incominciando, in sede di ristrutturazione del Ministero dei lavori pubblici, a trasferire al dicastero della marina mercantile la direzione generale delle opere marittime nel quadro della necessaria unificazione di tutte le competenze del settore marittimo in questo ultimo ministero. È indispensabile, poi, intervenire nel settore dei porti, non soltanto per aumentare l'ammontare della spesa prevista, ma anche per varare una nuova normativa sulla clas-

sificazione dei porti stessi, risalendo quella attuale al secolo scorso.

Conclude ribadendo la necessità prioritaria di rivalutare la funzione del Ministero della marina mercantile che deve essere l'unico organo a gestire la politica dei trasporti marittimi.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 12,30. — *Presidenza del Presidente* CATELLA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, Durand de la Penne.

Proposta di legge:

Boldrin ed altri: Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (Parere della II e della XIII Commissione) (914).

(Esame e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Su proposta del relatore Marocco, alla quale il Governo si associa pur rilevando la necessità di modificare l'articolo 5 per quanto concerne la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative, la Commissione, all'unanimità, delibera di richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1972, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente* TRUZZI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Alesi.

Disegno e proposte di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (1365);

Frasca ed altri: Disciplina dell'ammasso dell'essenza di bergamotto (44);

Antoniozzi e Mantella: Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto (752);

(Parere della IV, della V e della XII Commissione).

(Esame e approvazione).

Il Presidente in sostituzione del relatore svolge la relazione, ricordando i precedenti del provvedimento che ha subito un iter piuttosto travagliato, se si considera che nella passata legislatura era giunto alle soglie dell'approvazione definitiva, che non si poté ottenere per la chiusura anticipata della legislatura. Il Comitato ristretto, che era stato istituito soprattutto allo scopo di trovare un accordo sul trasferimento in sede legislativa del disegno di legge, ha concluso i suoi lavori registrando il dissenso del gruppo comunista, che pur dichiarandosi consapevole dell'urgenza della sua approvazione e quindi della opportunità del trasferimento in sede legislativa ha sollecitato l'introduzione quanto meno di una norma transitoria che consentisse l'attuale funzionamento del Consorzio fino ad una certa data, al di là della quale la regione Calabria avrebbe provveduto con propri provvedimenti alla ristrutturazione e alla nuova disciplina dello stesso. Poiché tale accordo non è stato raggiunto prosegue l'esame in sede referente. Conclude suggerendo una sollecita approvazione del provvedimento.

Il deputato Valori, ribadendo l'opinione espressa in seno al Comitato ristretto, dichiara che il suo gruppo sarebbe favorevole al trasferimento in sede legislativa, se la maggioranza si impegnasse ad accettare la modifica volta a salvaguardare le competenze regionali riconosciute in questa materia dallo stesso decreto delegato n. 11 del 15 gennaio 1972. Di fronte all'atteggiamento di netta chiusura mostrato dal Governo, il gruppo comunista ha preso l'impegno di sostenere in Commissione ed in Aula la battaglia per modificare il disegno di legge nei punti attinenti alla competenza regionale. Chiede infine che venga richiesto il parere della I Commissione data l'importanza delle implicazioni di carattere costituzionale del disegno di legge in esame rilevate anche nel parere espresso dalla IV Commissione Giustizia.

Il deputato Valensise, richiamandosi anch'egli alla posizione assunta in seno al Comitato ristretto, sostiene che ogni ritardo nell'approvazione del disegno di legge arreca grave danno all'economia non solo calabrese, ma

anche nazionale. Sotto il profilo giuridico, del resto, la materia non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117 della Costituzione e cioè nella competenza regionale, essendo prevalente l'aspetto della commercializzazione del prodotto, che, ai sensi del decreto di trasferimento delle competenze amministrative alle regioni, è stato lasciato alla competenza statale. Né potrebbe essere diversamente dal momento che il Governo ha richiesto l'intervento della Comunità anche sotto forma di integrazione di prezzo. L'interesse per lo sviluppo della produzione e commercializzazione del bergamotto è provato dal fatto che questa coltura va diffondendosi non solo nella provincia di Reggio, ma anche in Sicilia ed altre regioni italiane (recenti studi hanno portato alla conclusione che il bergamotto potrebbe trovare una notevole estensione in vari paesi del bacino mediterraneo). È evidente, quindi, che la tutela e la garanzia del prodotto, anche nei confronti dell'agguerrita concorrenza dei prodotti sintetici stranieri, particolarmente tedeschi, impongono di riservare allo Stato la competenza di disciplinare questo settore.

In sede di replica il Presidente, dopo aver rilevato che in precedenza il gruppo comunista si è sempre espresso favorevolmente senza sollevare, anche di recente al Senato, questioni di ordine costituzionale, e ricordato che furono ascoltati, nella passata legislatura, tutti gli ambienti direttamente interessati, sottolinea il fatto che il disegno di legge garantisce in modo adeguato la rappresentanza dei produttori nel Consorzio, ciò che dovrebbe costituire la maggiore preoccupazione di chi vuole tutelare i veri interessi di questa categoria. Non ritiene che la materia in esame, giustifichi la richiesta del parere della I Commissione, tanto più che si è già espressa la IV Commissione con il citato parere. Data l'urgenza di pervenire ad una disciplina del Consorzio da tempo attesa da tutti gli interessati, chiede alla Commissione di autorizzare la relazione favorevole per l'Assemblea.

Il Sottosegretario Alesi si associa alle dichiarazioni del Presidente sottolineando ancora una volta i gravi danni arrecati al settore dal ritardo nell'approvazione del disegno di legge. Rispondendo al deputato Valori osserva che mentre la competenza regionale non potrebbe modificare sostanzialmente la disciplina del consorzio, si rende indispensabile la presenza statale per le importanti implicazioni comunitarie, avendo il Governo italiano chiesto per il bergamotto (così come per lo zafferano ed il gelsomino) l'intervento della Comunità.

Insistendo il deputato Valori sulla richiesta del parere della I Commissione, tale richiesta, posta in votazione, è respinta.

Si passa all'esame degli articoli.

Il deputato Tripodi illustra il seguente suo emendamento all'articolo 1:

Prima dell'articolo 1 inserire il seguente articolo: « Tutte le funzioni amministrative esercitate dal Consorzio sull'ammasso obbligatorio dell'essenza di bergamotto, di Reggio Calabria, comprese quelle di vigilanza e tutela spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi della presente legge, sono trasferite alla Regione Calabria a partire dal 30 giugno 1974, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il patrimonio di detto Consorzio alla data sopra indicata passa in proprietà alla regione Calabria ».

Il deputato Valori illustra i seguenti suoi emendamenti rispettivamente al primo e al terzo comma dell'articolo 1:

All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « nell'interesse economico e sociale della zona ove si pratica tale coltura » *aggiungere le parole:* « e dei produttori ».

All'articolo 1, terzo comma, dopo le parole: « i proprietari », *sopprimere la virgola ed aggiungere le seguenti parole:* « diretti coltivatori, ».

Il relatore ed il Governo esprimono parere contrario su tutti questi emendamenti.

Il deputato Giannini intervenendo per dichiarazione di voto tiene a far rilevare che con il suo atteggiamento la maggioranza, respingendo la possibilità offertale dal gruppo comunista di migliorare il testo, nel rispetto delle competenze regionali costituzionalmente garantite, non consente a questo di accettare il passaggio alla sede legislativa e quindi una rapida approvazione del provvedimento.

Il deputato Frasca ribadendo la posizione del suo gruppo favorevole ad una rapida approvazione del disegno di legge annuncia che in Aula presenterà un ordine del giorno tendente ad impegnare il Governo alla sostituzione del Consorzio obbligatorio con una più moderna ed efficiente organizzazione di mercato.

I tre emendamenti posti in votazione sono respinti. L'articolo 1 è quindi approvato senza modifiche.

Successivamente è approvato l'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Sono quindi dichiarati inammissibili, perché relativi ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, emendamenti Giannini e Valori all'articolo 3.

Sono approvati gli articoli 3, 4, 5 e 6, senza modifiche.

Il deputato Valori illustra i due emendamenti Giannini all'articolo 7, l'uno tendente alla soppressione di tale articolo, l'altro all'inserimento nel testo dell'assenso preventivo dell'assemblea dei produttori. I due emendamenti sui quali si dichiarano contrari il relatore ed il Governo, posti in votazione sono respinti.

È successivamente approvato l'articolo 7.

Il deputato Valori illustra il seguente suo emendamento all'articolo 8:

All'articolo 8, secondo comma, sostituire il testo contenuto nella lettera e) con il seguente: « e) da un esperto della qualificazione delle essenze, nominato dal presidente della regione Calabria ».

L'emendamento, al quale si dichiarano contrari relatore e Governo, è respinto. Sono successivamente approvati senza modifiche gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Il deputato Valori illustra un suo emendamento tendente a sopprimere l'articolo 13 ed un secondo suo emendamento nel quale si chiede di inserire nel testo il previo assenso dell'assemblea dei produttori, cui dovrebbe essere affidato il compito di indicare l'ammontare minimo della parte di prodotto da riservare ai fini indicati in detto articolo. Gli emendamenti, non accolti dal relatore e dal Governo, posti in votazione, sono respinti.

Sono successivamente approvati senza modifiche gli articoli 13, 14, 15 e 16 dopo che è stato respinto un emendamento Riga Grazia tendente a prevedere la ratifica del rendiconto da parte del consiglio regionale invece del Ministero dell'agricoltura.

Il deputato Valori, nel richiamare il parere della IV Commissione, svolge il suo emendamento all'articolo 17 tendente a sostituire la competenza del consiglio regionale a quella del Ministero dell'agricoltura. Poiché l'emendamento è respinto sono successivamente approvati senza modifiche gli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 23; il deputato Riga Grazia sottolinea l'assurdo atteggiamento assunto dal relatore e dal Governo che hanno respinto tutti gli emendamenti senza fornire adeguata motivazione. svolge i seguenti emendamenti:

Al primo comma, n. 1), sostituire le parole: « Ministro dell'agricoltura e delle fore-

ste », con le parole: « presidente della regione Calabria ».

Al primo comma, n. 2), sostituire le parole: « Ministro dell'agricoltura e delle foreste », con le parole: « presidente della regione Calabria ».

Al primo comma n. 2), lettera a), dopo la parola: « proprietari » aggiungere le parole: « diretti coltivatori ».

Al primo comma n. 2), sostituire la lettera d) con la seguente:

« d) da un esperto del settore nominato dal presidente della regione Calabria ».

Al primo comma, n. 2), alla lettera e), sostituire le parole: « un rappresentante » con le seguenti: « tre rappresentanti di cui uno in rappresentanza della minoranza ».

Al primo comma, n. 2), lettera f) sostituire le parole: « un rappresentante » con le seguenti: « tre rappresentanti, di cui uno in rappresentanza della minoranza ».

Gli emendamenti, sui quali esprimono parere contrario il relatore ed il Governo, sono respinti. Successivamente sono approvati senza modifiche gli articoli 23, 24, 25 e 26. Sull'articolo 27 il relatore propone, di non modificare il testo secondo il parere della Commissione bilancio, rinviando tale questione in Assemblea.

Dopo una dichiarazione contraria del deputato Valori a nome del gruppo comunista, la Commissione approva l'articolo 27 senza modifiche. Sono infine approvati i successivi articoli 28 e 29.

La Commissione, con il voto contrario del gruppo comunista, dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea favorevole al disegno di legge al quale si intendono abbinare le proposte di legge n. 44 e 752. Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei nove.

Disegno di legge:

Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento (Approvato dal Senato) (Parere della I, della III, della IV, della V e della XII Commissione) (1788).

(Esame e rinvio).

La Commissione rinvia l'esame ad altra seduta, non essendosi manifestato accordo sulla richiesta di sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.15.

INDUSTRIA (XII)**IN SEDE REFERENTE**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente* BIAGIONI *indi del Presidente* MISASI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato, Iozzelli.

Disegni e proposte di legge:

Proroga della legge 16 settembre 1960, n. 1016, sul finanziamento a medio termine al commercio (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (1140);

Provvedimenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali e del commercio integrato (1288);

Milani ed altri: Finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese commerciali singole e associate e agli enti cooperativi (*Urgenza*) (1266);

Erminero ed altri: Nuove norme sul finanziamento agevolato a medio termine al commercio (1578);

Boffardi Ines ed altri: Nuove norme in materia di finanziamenti a medio termine a favore delle imprese industriali, commerciali, turistico-alberghiere ed esportatrici (795).

(*Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto*).

Prosegue la discussione congiunta sulle linee generali.

Il deputato Renata Talassi Giorgi afferma che la contemporanea presentazione di vari progetti di legge sul finanziamento al commercio integrato deriva dalla comune consapevolezza di una accentuata polverizzazione del settore distributivo e di un'accresciuta presenza in esso dei grandi gruppi finanziari. Tale situazione di arretratezza e di saturazione del settore incide assai negativamente sul sistema economico generale in termini di aumento dei costi e dei prezzi. È da tutti ammesso che si sono scaricate sul terziario situazioni di sottoccupazione e di disoccupazione create negli altri comparti fondamentali dell'economia italiana: per questo il fenomeno della polverizzazione è largamente presente in tutto il territorio nazionale e non soltanto nel Mezzogiorno. Ricordato che le finalità della legge n. 426 sono quelle di favorire l'associazionismo tra i dettaglianti ed una riduzione dei costi di gestione, ritiene che la tormentata applicazione di tale riforma sia dovuta non soltanto ad ostacoli oggettivi ma anche a responsabilità soggettive in primo luogo del Ministero in ordine alla mancata assistenza

tecnica e finanziaria ai comuni per l'approntamento dei piani di sviluppo commerciale. A suo avviso il disegno di legge n. 1288 non soltanto è assai modesto relativamente alle finalità e all'impegno di spesa; ma agevola di fatto le grosse concentrazioni, in aderenza all'indirizzo politico dell'attuale Governo e in contraddizione alle conclusioni del Convegno di Bologna, indetto dalle regioni sui problemi del commercio. Anche la proposta n. 1578, sposando la causa della Confcommercio, favorisce i grandi gruppi e ignora la funzione essenziale che comuni e regioni debbono necessariamente svolgere in una seria politica creditizia. L'esigenza di favorire l'associazionismo dei dettaglianti si pone oggi in modo ancor più drammatico in seguito all'introduzione dell'IVA che ha reso più complessa la gestione aziendale e provocato una notevole riduzione del giro di affari. Ritiene comunque che la Commissione sia in grado di operare uno sforzo per trovare punti di intesa significativi e dare uno sbocco positivo alla discussione.

Il deputato Costamagna ritiene che sia positivo il fatto che nella proposta di legge n. 1578 si riflettano talune istanze dell'organizzazione dei commercianti. Si tratta di un progetto di legge che vuol contribuire alla graduale evoluzione del settore commerciale salvaguardando il legittimo profitto delle aziende e liquidando ogni inammissibile posizione di monopolio. La proposta comunista invece, a suo avviso, risente di una impostazione demagogica che specula sull'arretrata condizione di polverizzazione del settore. Ritiene che accanto al credito al commercio tradizionale integrato sarebbe necessario un provvedimento che in qualche modo salvaguardi le piccole aziende che non riescono ad inserirsi in tale integrazione e quindi sono destinate a scomparire. È comunque necessario potenziare i consorzi e le catene di acquisto, favorire la concentrazione in un unico punto di vendita di più esercizi tradizionali in modo che il rinnovamento della rete distributiva avvenga sulla base e per iniziativa della impresa singola che deve comunque restare il fondamento dell'intero sistema. È anche necessario favorire le concentrazioni nel campo annonario all'ingrosso in aderenza alla tendenza dei mercati all'ingrosso di localizzarsi al di fuori dei centri urbani, in aree opportunamente attrezzate. In tale quadro potranno opportunamente inserirsi anche le cooperative di produttori lasciando cadere le velleità di arrivare direttamente al dettaglio. Quanto alle cooperative di

consumo, ritiene che esse non siano destinate a svolgere una funzione positiva nel rinnovamento della rete distributiva a causa del loro verticismo gestionale e della mancanza di una effettiva partecipazione dei consumatori.

Il deputato Matteini raccomanda che l'eventuale Comitato ristretto consideri anche la posizione degli artigiani che in virtù della legge n. 860 possono direttamente vendere i loro prodotti.

Replicando agli intervenuti il relatore Fioret afferma che la discussione ha confermato l'esigenza di nominare un Comitato ristretto per un confronto più puntuale dei provvedimenti in titolo. A suo avviso vi è già accordo unanime nel giudicare superata la legge numero 1016 e nel ritenere necessario uno stretto collegamento con la legge n. 426. Le disparità di posizione rilevate non sono tali da impedire un confronto realistico al fine di tentare di pervenire alla formulazione di un testo unificato.

Il deputato Aliverti, in sostituzione del relatore Allegri, si dice d'accordo con le conclusioni del relatore Fioret.

Anche il Sottosegretario Iozzelli concorda con le conclusioni del relatore.

Il Presidente Misasi chiarisce quindi che il Comitato ristretto avrà due compiti distinti: quello di discutere l'eventuale proroga della 1016 e quello di approntare un testo unificato dei provvedimenti abbinati.

La Commissione procede quindi alla nomina del Comitato ristretto del quale vengono chiamati a far parte oltre al relatore Fioret, che lo presiede, i deputati Aliverti, D'Angelo, Erminero, Ippolito, Maina, Mammi, Milani, Quilleri e Servadei.

Disegno di legge:

Aumento del contributo statale all'ente autonomo «Mostra-mercato nazionale dell'artigianato in Firenze» (760).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il Presidente Misasi ricorda che la Commissione aveva chiesto precedentemente all'unanimità il passaggio in sede legislativa del provvedimento in esame. Avendo però il gruppo comunista modificato la sua posizione in ordine a tale richiesta la Commissione continuerà l'esame del disegno di legge in sede referente. Da quindi lettura del parere della I Commissione favorevole con osservazioni.

Il deputato Niccoli Bruno riassume le osservazioni del suo gruppo: una di merito circa la necessità di riformare la Mostra-Mercato

e l'altra di principio circa le competenze regionali in materia di artigianato, dalla quale si è originata la richiesta del parere della I Commissione. Se il suggerimento contenuto in tale parere fosse accolto e quindi il provvedimento conseguentemente modificato nel senso di trasferire alla regione toscana la competenza sulla Mostra-Mercato, il suo gruppo confermerebbe la sua originaria posizione favorevole alla sede legislativa.

Il deputato Matteini ritiene che il parere della I Commissione abbia confuso il decreto delegato concernente il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di artigianato con quello concernente la materia delle mostre e fiere. A tal proposito cita la sentenza della Corte costituzionale n. 138 che limita chiaramente la competenza delle regioni alle fiere e mercati di interesse regionale. A suo avviso quindi l'emendamento proposto dal deputato Niccoli sulla base del parere della I Commissione sarebbe in radicale contraddizione con il decreto delegato riguardante le mostre e fiere. Si dice d'accordo comunque sull'esigenza di modificare lo statuto della Mostra-Mercato di Firenze, che risale al 1952, nel senso di inserire negli organi dirigenti di tale ente una rappresentanza della regione.

Il Presidente Misasi fa notare che il parere della I Commissione è favorevole al provvedimento e che richiama soltanto l'attenzione della Commissione di merito sull'esigenza di un adeguamento alla nuova realtà regionale. Esso può quindi essere interpretato anche nel senso della proposta avanzata dal deputato Matteini.

Il deputato Niccoli ritiene invece che nel parere della I Commissione sia contenuta una critica implicita ai decreti delegati che concernono le competenze regionali che, a suo avviso, non sono conformi allo spirito della Costituzione.

Il relatore Biagioni, riassumendo i termini della discussione, afferma che in Assemblea potranno essere meglio chiariti i punti di dissenso emersi dalla discussione.

Dopo che il deputato Niccoli ha annunciato il voto contrario del suo gruppo, la Commissione approva il disegno di legge in esame e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta per l'Assemblea.

Il Presidente Misasi si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia in Sicilia.**

MERCOLEDÌ 28 MARZO 1973, ORE 20,30. —
Presidenza del Presidente CARRARO.

La Commissione discute i problemi attinenti alla pubblicità dei propri lavori e della documentazione da essa acquisita.

Si svolge un ampio dibattito durante il quale intervengono i senatori Zuccalà, Vincenzo Gatto, Pisanò, Agrimi, Adamoli, Bertola, Rosa, Chiaromonte, Pinto e Follieri e i deputati Pietro Riccio, Terranova, Patriarca, Niccolai, Nicosia, Vineis.

Dopo che il Presidente Carraro ha replicato a tutti gli intervenuti, la Commissione stabilisce di affidare ad un Comitato ristretto, composto dal deputato Terranova e dai senatori Follieri e Pisanò, il compito di formulare le opportune proposte per la soluzione dei problemi dibattuti.

La Commissione, infine, stabilisce di sconvocare la seduta di domani 29 e di tornare a riunirsi la prossima settimana in due sedute che avranno luogo rispettivamente mercoledì 4 aprile alle ore 20 e giovedì 5 aprile alle ore 11.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 23,15.

CONVOCAZIONI

**COMMISSIONE INQUIRENTE
per i procedimenti di accusa.**

Giovedì 29 marzo, ore 9.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali) e XII (Industria)

**Comitato per l'indagine conoscitiva
sull'industria chimica.**

Giovedì 29 marzo, ore 17,30.

Comunicazioni del Presidente.

II COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari interni)

**Indagine conoscitiva sulla situazione
e le prospettive dello sport in Italia.**

Giovedì 29 marzo, ore 9,30.

Audizione del Capo dell'Ispettorato per l'educazione fisica del Ministero della pubblica istruzione, dei provveditori agli studi di Napoli, Livorno e Cuneo e del coordinatore per l'educazione fisica del provveditorato agli studi di Milano.

IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Giovedì 29 marzo, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1713);

— Relatore: Castelli — (*Parere della II e della VI Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

CIAFFI e COSSIGA: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare da almeno quindici anni (767);

CARTA ed altri: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari reggenti sedi di pretura prive di titolare, da almeno dodici anni (1201);

TOZZI CONDIVI: Sistemazione giuridico-economica dei vicepretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1473);

— Relatore: Gargani — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Esame della proposta di legge:

TANTALO ed altri: Conferimento di posti di vice cancelliere e vice segretario (518);

— Relatore: Revelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

QUERCI ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 526 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (452);

DAMICO ed altri: Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (489);

DEL PENNINO ed altri: Modifiche della responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per gli addetti alle rivendite di periodici e libri (1351);

— Relatore: Riccio Pietro.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione -
Partecipazioni statali)

Comitato per la programmazione.

Giovedì 29 marzo, ore 10,30.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Governo sul piano annuale 1973.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Giovedì 29 marzo, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BODRITO ed altri: Nuove norme sul servizio di leva (1335);

BOLDRINI ed altri: Riduzione della ferma di leva per l'esercito, per l'aeronautica e per la marina (663) (*Parere della IV e della V Commissione*);

MAGGIONI ed altri: Estensione ai giovani coniugati con prole ed arruolati nel servizio di leva, dei benefici di cui all'articolo 91, capo IX, sezione I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (154);

— Relatore: Mazzafrino.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Giovedì 29 marzo, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Disposizioni per il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1314) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

Esame dei disegni di legge:

Modifiche agli articoli 133, 138, 139, 150 e 151 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive modificazioni (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1426) — Relatore: Dal Maso — (*Parere della IV Commissione*);

Riordinamento degli uffici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e riforma delle strutture e dell'ordinamento dei servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (1313) — Relatore: Russo Ferdinando — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulla proposta di legge:

MARZOTTO CAOTORTA ed altri: Contributi speciali ad alcune regioni per costruzioni di ferrovie metropolitane (1443) — (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bodrito Antonio.

Parere sulle proposte di legge:

IANNIELLO ed altri: Norme a favore dei dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato assimilabili agli ex combattenti (172);

BAGHINO ed altri: Estensione dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale delle ferrovie dello Stato ex militarizzato o mobilitato (746);

VAGHI ed altri: Riconoscimenti combattentistici in favore dei ferrovieri in servizio durante la guerra 1940-45 (937);

— (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Becciu.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Indagine conoscitiva
sulla piccola e media industria.**

Giovedì 29 marzo, ore 10.

Audizione del professor Francesco Parrilo, presidente dell'Associazione nazionale delle banche popolari.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 29 marzo, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei Ministri di culti diversi dalla religione cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (778) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Monti Maurizio;

Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (1029) — (*Parere della II e della V Commissione*) — Relatore: Mazzola.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Giovedì 29 marzo, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sulle proposte di legge:

PICCINELLI: Modifica alle norme sulla prevenzione e l'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi (245);

BORTOT ed altri: Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali da inalazione di polvere (470);

— (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Foschi.

Giovedì 29 marzo, ore 10,30.

Indagine conoscitiva sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove centrali termoelettriche.

Audizione del direttore generale e di esperti dell'Istituto superiore di sanità.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Giovedì 29 marzo, ore 11.

(*Presso il Senato della Repubblica*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Comitato per la indagine conoscitiva sulla situazione delle istituzioni universitarie di Milano.

Venerdì 30 marzo, ore 9.

Audizione del professor Alfonso Giordano e del professor Lorenzo Lunelli, rappresentan-

ti delle Sezioni milanesi dell'Associazione nazionale professori universitari di ruolo (ANPUR) e dei professori Brunello Vigezzi, Giorgio Rumi e Marcello Pignanelli, rappresentanti del Comitato nazionale universitario (CNU) di Milano.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 4 aprile, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

Garanzia assicurativa statale del rischio di cambio nel quadro della normativa della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (1823) — Relatore: Pandolfi — (*Parere della XII Commissione*);

Senatori PELLEGRINO ed altri: Erezione in Marsala di un monumento celebrativo dello sbarco dei Mille (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1242) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V e della VIII Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno e della proposta di legge:

Agevolazioni per le imprese appaltatrici o fornitrici dello Stato e degli enti pubblici (1500) — (*Parere della IX Commissione*) — Relatore: Borghi;

CATTANEI ed altri: Estensione alle imprese assicuratrici della facoltà di prestare cauzione con polizza cauzionale nelle obbligazioni contrattuali con lo Stato (609) — (*Parere della XII Commissione*) — Relatore: Borghi.

Esame delle proposte di legge:

Senatori BARTOLOMEI ed altri: Concessione del credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (1714) — (*Parere della XI Commissione*);

PREARO ed altri: Concessione di credito agrario per l'invecchiamento dei vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (841) — (*Parere della V e della XI Commissione*);

— Relatore: Postal.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.